SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 134° — Numero 298**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 21 dicembre 1993** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1993, n. **527.**

Modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 luglio 1993, n. 219;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti le modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I soggetti colpiti dagli eventi criminosi verificatisi a Roma e a Firenze, rispettivamente, il 14 maggio 1993 ed il 27 maggio 1993, per i quali è stato disposto con decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219, il differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale, devono corrispondere, senza il pagamento degli interessi, le somme dovute e non versate per effetto del differimento stesso, decorrente dalle date sopra indicate, secondo le modalità e le scadenze sotto elencate:

a) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni relative alle liquidazioni periodiche i cui termini scadevano nel periodo di differimento, devono essere comprese nella dichiarazione relativa all'anno 1993 e l'imposta dovuta sulla base della dichiarazione stessa deve essere corrisposta in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 5 marzo 1994 ed il 5 settembre 1994;

b) i versamenti delle imposte sui redditi relativi alla dichiarazione per il periodo di imposta 1992, devono essere effettuati in due rate, di pari importo, da corrispondere, rispettivamente, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 settembre 1994. Gli acconti relativi al periodo di imposta 1993 devono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994;

c) le ritenute alla fonte non versate nel periodo per il quale è stato disposto il differimento devono essere ripartite in quattro rate trimestrali, scadenti:

1) per i soggetti colpiti dagli eventi di Roma, tra il 1° ed il 15 gennaio 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di maggio e giugno 1993; tra il 1° ed il 15 marzo 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di luglio e agosto 1993; tra il 1° ed il 15 giugno 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di settembre e ottobre 1993; tra il 1° ed il 15 settembre 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di novembre e dicembre 1993;

2) per i soggetti colpiti dagli eventi di Firenze, tra il 1° ed il 15 gennaio 1994, con riferimento alle ritenute non versate nel mese di giugno 1993; tra il 1° ed il 15 marzo 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di luglio e agosto 1993; tra il 1° ed il 15 giugno 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di settembre e ottobre 1993; tra il 1° ed il 15 settembre 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di novembre e dicembre 1993;

d) il recupero dei tributi iscritti a ruolo e non corrisposti, anche in materia di tributi locali, per effetto del differimento disposto con il decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219, deve essere effettuato a decorrere dal mese di febbraio 1994, mediante pagamento dilazionato in sei rate, di pari importo, scadenti alle date stabilite dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il recupero dei tributi locali riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo non disciplinato dalle disposizioni che precedono deve essere effettuato in dodici rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 1994;

e) il versamento delle somme dovute e non corrisposte, relative al contributo a favore del Servizio sanitario nazionale, deve essere effettuato in due rate, di pari importo, da corrispondere, rispettivamente, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire trecento milioni per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6656 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0609

DECRETO LEGISLATIVO 1° dicembre 1993, n. 528.

Interventi correttivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante modalità per la ripartizione dei contributi erariali agli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante riordino della finanza degli enti territoriali;

Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto alcune disposizioni correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla citata legge n. 421 del 1992;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;

Acquisito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il secondo periodo del comma 1, lettera *c)*, dell'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente: «Ad essa si aggiunge l'incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 35 da assegnare prioritariamente, con i criteri previsti dall'art. 29, comma 3, lettera *a)*, alle nuove comunità montane istituite dalle regioni. La somma residua è ripartita fra tutte le comunità montane sulla base della popolazione montana.».

2. La lettera *b)*, comma 3, dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, è sostituita dalla seguente:

«*b)* i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi:

comuni con meno di 500 abitanti;

comuni da 500 a 999 abitanti;

comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;

comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;

comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

comuni da 500.000 abitanti e oltre:».

3. Alla lettera *c)*, comma 3, dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con ponderazione in funzione dell'usufruibilità dei servizi;».

4. Alla lettera *e)*, comma 3, dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ponderati, ove ne ricorra la necessità, con la densità della popolazione o con altro elemento, in funzione delle condizioni di usufruibilità dei servizi;».

5. Al comma 3 dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo la lettera *h)* è aggiunta, in fine, la seguente:

«*h-bis)* per i comuni con insediamenti militari si considera un coefficiente di maggiorazione fino al 5 per cento da graduarsi in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari stessi e la popolazione del comune, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa. A tali comuni si maggiorano i parametri monetari obiettivi, entro il 5 per cento del loro valore in proporzione al predetto rapporto.».

6. Al terzo capoverso del comma 1 dell'art. 39 del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole: «9 agosto 1987, n. 472.» sono sostituite dalle seguenti: «9 agosto 1986, n. 472.».

7. Al comma 3 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole: «alla media per abitante» sono sostituite dalle seguenti: «al valore normale della classe per abitante».

8. Al comma 4 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole: «nella misura massima del 20 per cento, non cumulabile, per l'appartenenza a più categorie:» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima del 10 per cento per ogni categoria, con possibilità di cumulo per l'appartenenza a più categorie entro il 20 per cento:».

9. Al comma 4 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo la lettera *e)* è aggiunta, in fine, la seguente:

«*e-bis)* enti con insediamenti militari in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari e la popolazione del comune sede degli insediamenti militari, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa.».

10. All'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7-bis*. Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente sottomedia, la somma eccedente è distribuita con la metodologia dei parametri obiettivi prevista all'art. 37.».

11. Al comma 3 dell'art. 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La redazione del piano economico-finanziario riguarda esclusivamente le nuove opere, il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo.».

12. All'art. 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*7-bis*. L'attività di monitoraggio è svolta in base a criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione del servizio pubblico, che deve essere comunicato alla società di monitoraggio o alla Cassa depositi e prestiti, secondo la rispettiva competenza.».

13. All'art. 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo e fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge n. 421/1992 reca: «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale». Si trascrive il testo del relativo art. 4:

«Art. 4 *(Finanza degli enti territoriali)*. — 1. Al fine di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, uno o più decreti legislativi, diretti:

a) all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta comunale immobiliare (ICI), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati e attribuzione della titolarità dell'imposta al comune ove sono ubicati gli immobili;

2) assoggettamento all'imposta, per anni solari, del proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso nel corso dell'anno;

3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in caso di non avvenuta iscrizione al catasto; negli anni successivi le rendite catastali, su cui sono calcolati i valori degli immobili, sono rivalutate periodicamente in base a parametri che tengano in considerazione gli effettivi andamenti dei mercati immobiliari;

4) determinazione del valore dei terreni agricoli sulla base degli estimi del catasto;

5) determinazione del valore delle aree fabbricabili sulla base del valore venale in comune commercio, esclusi i terreni su cui persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale da parte dei soggetti indicati al n. 10), demandando al comune, se richiesto, con propria certificazione, la definizione di area fabbricabile; negli eventuali procedimenti di espropriazione si assume il valore dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i vigenti criteri. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, comunque, fino alla data in cui il fabbricato è assoggettato all'ICI;

6) determinazione di un'aliquota unica da parte del comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, con applicazione della aliquota minima in caso di mancata determinazione e con facoltà di aumentare l'aliquota massima fino all'uno per mille per straordinarie esigenze di bilancio;

7) esenzione dall'imposta per:

7.1) lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi fra detti enti, le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. L'esenzione spetta limitatamente agli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell'ente;

7.2) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222;

7.3) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

7.4) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

7.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

7.6) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

7.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E 1 ad E 9;

7.8) i fabbricati in corso d'opera non utilizzati;

7.9) i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

7.10) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

8) riduzione dell'imposta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

9) detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo di L. 180.000 rapportato al periodo e alla quota per i quali sussiste la detta destinazione. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

10) i terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, il cui valore sia non superiore a lire 50 milioni complessive, sono esenti da imposta. Sui medesimi terreni agricoli l'imposta è dovuta per scaglioni di valore imponibile complessivo, nelle seguenti misure:

10.1) nella misura del 30 per cento per un valore complessivo compreso tra 50 milioni e 120 milioni;

10.2) nella misura del 50 per cento per un valore compreso tra 120 milioni e 200 milioni;

10.3) nella misura del 75 per cento per un valore compreso tra 200 milioni e 250 milioni;

11) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo, da trasmettere anche all'anagrafe tributaria; attribuzione da parte della giunta comunale della responsabilità di gestione dell'imposta ad un funzionario; collaborazione informativa tra il Ministero delle finanze ed i comuni anche a mezzo del sistema telematico dei comuni;

12) rimborso dell'imposta pagata, con relativi interessi nella misura legale, per le aree divenute inedificabili, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni; il rimborso è limitato all'imposta pagata per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni;

13) devoluzione delle controversie alla competenza delle commissioni tributarie;

14) determinazione di soprattasse in misura non eccedente il 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata, graduandone l'entità in relazione alla gravità dell'infrazione e prevedendo la inapplicabilità della soprattassa per omesso o tardivo versamento dipendente da procedure fallimentari in corso;

15) determinazione di pene pecuniarie in misura non eccedente lire 200.000 per le infrazioni di carattere formale;

16) esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonché detrazione, per l'abitazione principale, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di un importo non eccedente 120.000 lire e di uguale importo dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) per ognuna delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;

17) soppressione dal 1° gennaio 1993, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM); tuttavia ne sarà prevista l'applicazione, con le aliquote massime e l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato per i presupposti di imposta che si verificano nel decennio successivo al 31 dicembre 1992, assumendo come valore finale quello al 31 dicembre 1992;

18) *in caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla* indennità determinata secondo i criteri vigenti, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'ICI corrisposta dall'espropriato, o dal suo dante causa, negli ultimi cinque anni e l'importo dell'ICI che sarebbe stato corrisposto sulla base dell'indennità, oltre gli interessi legali sulla stessa differenza;

19) non deducibilità dell'ICI agli effetti delle imposte erariali sui redditi;

b) all'attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1994, della facoltà, connessa alla politica degli investimenti, di istituire una addizionale all'IRPEF in misura non eccedente l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1993, il 2 per cento di quella relativa all'anno 1994, il 3 per cento di quella relativa all'anno 1995 ed il 4 per cento di quella relativa agli anni 1996 e successivi. Con delibera del consiglio comunale possono essere stabilite riduzioni dell'addizionale per categorie di meno abbienti individuate sulla base di indici obiettivi di carattere sociale. L'addizionale è riscossa, mediante distinto versamento, in unica soluzione, nei termini e secondo le modalità previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF. Il provento dell'addizionale è devoluto dallo Stato in favore del comune di domicilio fiscale del contribuente. Per la disciplina dell'addizionale si applicano le disposizioni in materia di IRPEF; l'addizionale non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sul reddito. Saranno, altresì, emanate norme dirette ad ampliare ed incentivare, anche prevedendo forme di compartecipazione al maggior gettito risultante dalla stessa attività, l'attività di segnalazione dei comuni prevista dal terzo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

c) all'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle regioni a statuto ordinario — già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni — dell'intera tassa automobilistica complessivamente dovuta, nonché della soprattassa annuale di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e della tassa speciale di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) le misure della tassa automobilistica, della soprattassa annuale e della tassa speciale possono essere stabilite, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, alle scadenze previste nell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nel testo modificato dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni, nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento di quelle vigenti nell'anno precedente;

2) la tassa automobilistica, la soprattassa annuale e la tassa speciale sono disciplinate dalle stesse norme che regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale, ivi comprese quelle concernenti le sanzioni e la loro entità, e sono riscosse negli stessi termini, con le stesse modalità ed a mezzo dello stesso concessionario della riscossione degli analoghi tributi erariali, il quale verserà i tributi regionali riscossi nelle casse della regione di competenza ed avrà diritto allo stesso aggio fissato per i detti tributi erariali;

3) la rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà luogo all'applicazione di una ulteriore tassa, soprattassa annuale e tassa speciale per il periodo per il quale il tributo dovuto è stato riscosso dalla regione di provenienza;

4) contestuale riduzione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) all'istituzione, a decorrere dal 1994, a favore delle regioni a statuto ordinario di un'imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per usi domestici commisurata al prezzo, al netto di imposte e tasse, delle erogazioni e di una analoga imposta a favore delle province, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) l'imposta può essere proporzionale o progressiva a scaglioni in rapporto al crescere dei consumi;

2) l'imposta regionale è determinata da ciascuna regione, con propria legge, in misura complessivamente non eccedente il 6 per cento;

3) l'imposta provinciale è deliberata da ciascuna provincia in misura complessivamente non eccedente l'uno per cento;

4) l'imposta regionale e l'imposta provinciale sono dovute alla regione ed alla provincia ove sono ubicate le utenze dai soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli utenti;

5) in armonia con le disposizioni di carattere generale in materia di tributi regionali e provinciali saranno determinati le modalità di articolazione delle aliquote, fra il minimo e il massimo, le modalità di accertamento, i termini per il versamento alle regioni ed alle province dei relativi tributi, nonché le sanzioni, le indennità di mora e gli interessi per il mancato o ritardato versamento;

e) all'istituzione, a decorrere dal 1993, a favore delle province, di una o più imposte sull'esercizio delle funzioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* e *g)* del comma 1 dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

f) all'applicazione agli enti locali di una disciplina dei trasferimenti correnti che, nell'ambito dell'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) istituzione di un sistema a regime di determinazione del complesso dei trasferimenti erariali agli enti locali che, salve le detrazioni di cui al n. 2), garantisca dal 1994 un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale contenuti nei documenti di programmazione statale, con unificazione degli stanziamenti di bilancio di carattere ripetitivo, secondo le tipologie previste dall'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e con definizione delle rispettive quantificazioni;

2) corresponsione ai comuni per il 1993 di trasferimenti ordinari e perequativi pari a quelli corrisposti nel 1992, al lordo della detrazione di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, eventualmente aumentati secondo le indicazioni della legge finanziaria per lo stesso anno e versamento all'erario da parte dei comuni del gettito dell'ICI calcolato con l'aliquota del 4 per mille, al netto della perdita del gettito INVIM calcolato sulla base della media delle riscossioni del triennio 1990-1992; corresponsione alle province di trasferimenti ordinari e perequativi calcolati in modo analogo a quello dei comuni; corresponsione alle comunità montane per il 1993 di fondi ordinari pari a quelli del 1992 ed aumentati con lo stesso metodo adottato per i comuni; detrazione dai trasferimenti erariali correnti, a decorrere dal 1994, di un importo complessivo pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'ICI calcolato sulla base dell'aliquota del 4 per mille, ridotto della perdita derivante dalla soppressione dell'INVIM; gli accertamenti dell'ICI dovuta per l'anno 1993, in deroga a quanto disposto nella lettera *a)*, numeri 11), 14) e 15), sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria in base alle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, avvalendosi anche dei dati ed elementi forniti dai comuni; le somme riscosse dall'Amministrazione finanziaria per effetto di detti accertamenti sono di spettanza dello Stato, sino alla concorrenza dell'aliquota obbligatoria;

3) conservazione a ciascun ente locale di contributi erariali che finanzino i servizi indispensabili di cui all'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'ente locale stesso;

4) applicazione dal 1994 dei parametri obiettivi stabiliti dal predetto art. 54 della legge n. 142 del 1990 e attuazione dello stesso anno della perequazione degli squilibri della fiscalità locale, con particolare considerazione:

4.1) dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

4.2) dei comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;

4.3) dei comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito;

4.4) dei comuni capoluogo di provincia;

4.5) degli enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza;

5) ripartizione del fondo per trasferimenti correnti alle comunità montane, con quote di fabbisogno minimo per ente e con riferimento alla popolazione montana;

6) eliminazione, successivamente al periodo transitorio, dei vincoli in atto esistenti sul controllo centrale delle piante organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi, tranne che per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie;

7) certificazione amministrativa dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti locali e dei relativi consorzi, con previsione di ritardo nell'erogazione dei trasferimenti erariali per i trasgressori;

g) all'autorizzazione alle province, ai comuni, ai loro consorzi, alle aziende municipalizzate ed alle comunità montane ad assumere mutui per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, assistiti o meno da contributi in conto capitale o in conto interessi dello Stato o delle regioni soltanto sulla base di progetti «chiavi in mano» ed a prezzo chiuso. Il piano finanziario previsto dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimentoe della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti e deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto nell'elenco che sarà approvato dal Ministro del tesoro. Le opere di cui alla presente lettera che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale, a cura di società specializzata all'uopo autorizzata dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei costi relativi tra l'ente mutuatario e l'istituto di credito mobiliare finanziatore. Per gli interventi di cui alla presente lettera gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione con i principi della contabilità generale dello Stato, per la parte applicativa dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, tenuto conto delle esigenze del consolidamento dei conti pubblici e dell'informatizzazione;

b) applicazione dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'introduzione in forma graduale e progressiva della contabilità economica a decorrere dal 1995 fino ad interessare tutti gli enti, con facoltà di applicazione anticipata;

c) definizione, nell'ambito del sistema di contabilità economica, dei principi per la determinazione dei costi e degli ammortamenti dei servizi degli enti locali;

d) inclusione nell'ordinamento finanziario e contabile della possibilità di ricorso all'istituto del dissesto per il risanamento degli enti locali in grave crisi finanziaria, secondo i criteri contenuti nelle leggi in vigore, e coordinamento delle norme in materia.

3. Restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Governo della Repubblica è, altresì, delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1° gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:

1) tassazione della pubblicità esterna avente finalità commerciale o rilevanza economica, assumendo come paramentro di commisurazione dell'imposta il mezzo pubblicitario utilizzato, secondo la sua natura, le sue dimensioni e la sua ubicazione;

2) attribuzione della soggettività passiva a colui che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della responsabilità tributaria di colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità;

3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle disposizioni di cui al numero 1), ripartendo i comuni in non più di cinque classi, in modo che la previsione di gettito per l'anno 1994 non ecceda il doppio del gettito lordo registrato nel 1992. Per le pubbliche affissioni le tariffe saranno stabilite tenendo conto del costo medio del servizio reso;

4) revisione delle disposizioni riguardanti la gestione dell'imposta sulla pubblicità nonché del servizio delle pubbliche affissioni, sulla base anche dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:

1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigente; le tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'art. 195 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione;

2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi;

3) soppressione della tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unità immobiliari, e determinazione di criteri certi per la tassa sui passi carrabili;

4) regolamentazione della gestione della tassa secondo criteri analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

c) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

1) adeguamento del tributo alla sua natura di tassa anche mediante un più diretto collegamento tra fruibilità del servizio e applicabilità della tassa nonché attraverso la determinazione di parametri di commisurazione del prelievo sulla base della potenzialità di produzione di rifiuti definita mediante adeguati criteri oggettivi;

2) definizione di precise modalità di equiparazione ai rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa comunale e di applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle attività produttive;

d) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni, di tassa di occupazione e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

1) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione, con la previsione anche di versamenti diretti a mezzo conto corrente postale, con applicazione, per la riscossione coattiva, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

2) revisione delle agevolazioni, mantenendo solo quelle che rispondono a finalità di carattere sociale e di economicità di gestione;

e) in materia di imposte e tasse comunali e provinciali, attribuzione alla Direzione generale per la finanza locale presso il Ministero delle finanze della funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari, anche mediante controlli sulle delibere adottate per regolamenti e tariffe, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il regolare funzionamento dei servizi.

5. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 29.423 miliardi per l'anno 1993 e lire 24.510 miliardi per l'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 1.650 miliardi per l'anno 1993 e lire 1.700 miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo delle entrate indicate all'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'art. 6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;

b) quanto a lire 8.290 miliardi per l'anno 1993, con le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera *f)*, n. 2);

c) quanto a lire 15.933 miliardi per l'anno 1993 e lire 19.400 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992;

d) quanto a lire 3.550 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.410 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto al capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)* e *g)*, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*; e ai commi 2 e 4, entro dieci mesi dalla predetta data. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. I decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*, sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e previo parere delle Commissioni di cui al comma 7, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.

Note all'art. 1:

— Il testo vigente degli articoli 36, 37, 39, 40, 46, e 47 del D.Lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 36 (*Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali*). — 1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana spettano contributi ordinari annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell'articolo 54 della legge n. 142 del 1990, calcolati come segue:

a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'articolo 35, attribuiti per l'anno 1993, dalla quale viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi, una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla quale viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37, utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte di contributi ordinari destinata al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'amministrazione provinciale, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;

b) comuni. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 2 dell'articolo 35 attribuiti per l'anno 1993 al netto del gettito dell'ICI per il 1993 con l'aliquota del 4 per mille, diminuito della perdita del gettito dell'INVIM. Dalla somma così calcolata viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte dei contributi ordinari destinati al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite al comune, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito per il 1993. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;

c) comunità montane. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari e di quello finanziato con il provento dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'articolo 35 attribuiti nell'anno 1993. *Ad essa si aggiunge l'incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 35, da assegnare prioritariamente, con i criteri previsti dall'articolo 29, comma 3, lettera* a), alle nuove comunità montane istituite dalle regioni. La somma residua è ripartita fra tutte le comunità montane sulla base della popolazione montana. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre, per il triennio successivo».

«Art. 37 (*Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari*). — 1. Le somme costituite dalla detrazione del 5 per cento dei contributi ordinari di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 36 sono ripartite per le parti di rispettiva competenza fra le amministrazioni provinciali e fra i comuni che hanno ricevuto la detrazione, con la seguente procedura. Sono esclusi dalla ripartizione i comuni che avendo il gettito dell'I.C.I. al 4 per mille superiore all'importo dei contributi ordinari e perequativi hanno avuto l'attivazione della garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all'articolo 36.

2. Il sistema di riparto è attuato stabilendo, per ciascuna amministrazione provinciale e per ciascun comune, un parametro per miliardo di fondo da distribuire, il quale è calcolato con idonee operazioni tecniche di normalizzazione sulla base delle attribuzioni teoriche costituite dalla somma dei prodotti delle unità di determinante per i parametri monetari obiettivi relativi ai servizi indispensabili e maggiorati per le condizioni di degrado rilevate a norma del comma 3, lettera *g)*.

3. Per l'operatività del sistema di calcolo si considerano:

a) le amministrazioni provinciali ripartite nelle seguenti quattro classi:

amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;

amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;

amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;

amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;

b) *i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi:*

comuni con meno di 500 abitanti;

comuni da 500 a 999 abitanti;

comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;

comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;

comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

comuni da 500.000 abitanti e oltre.

c) per i servizi alle persone, i determinanti derivanti dalla popolazione residente e dalle relative classi d'età, *con ponderazione in funzione dell'usufruibilità dei servizi;*

d) per i servizi al territorio delle amministrazioni provinciali i determinanti relativi alla dimensione territoriale integrale, alla lunghezza delle strade provinciali, alla superficie lacustre e fluviale ed alla dimensione territoriale boschiva o forestale;

e) per i servizi al territorio dei comuni i determinanti relativi alla dimensione territoriale dei centri abitati ed alla dimensione territoriale extraurbana servita, *ponderati, ove ne ricorra la necessità, con la densità della popolazione o con altro elemento, in funzione delle condizioni di usufruibilità dei servizi;*

f) per la definizione dei parametri monetari obiettivi relativi ai determinanti della popolazione e del territorio le spese correnti medie stabilizzate per ogni classe di ente, desumibili dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili;

g) per le condizioni socio-economiche i determinanti relativi a dati recenti di carattere generale, che siano in grado di definire condizioni di degrado. Tali determinanti debbono essere utilizzati per maggiorare i parametri monetari obiettivi, al massimo entro il 10 per cento del loro valore;

h) per servizi indispensabili quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità.

h-bis) *per i comuni con insediamenti militari si considera un coefficiente di maggiorazione fino al 5 per cento da graduarsi in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari stessi e la popolazione del comune, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa. A tali comuni si maggiorano i parametri monetari obiettivi, entro il 5 per cento del loro valore in proporzione al predetto rapporto.*

4. I parametri per miliardo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno».

«Art. 39 (*Fondo consolidato*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 confluiscono nel fondo consolidato le risorse relative ai seguenti interventi finanziari erariali finalizzati, negli importi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993:

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del contratto collettivo di lavoro 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali previsti dall'articolo 2-*bis* del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, previsti dall'articolo 9 del medesimo decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986 n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge *9 agosto 1986, n. 472* previsti dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 415 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro 1985-1987 relativo al comparto del personale degli enti locali, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990

contributi in favore del comune di Roma previsti dal comma 26 dell'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

contributi in favore della gente di mare, delle vittime del delitto e degli invalidi del lavoro, previsti dal comma 25 dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali.

2. Gli interventi ordinari di cui al comma 1, pur confluendo nel fondo consolidato, conservano la destinazione specifica prevista dalle norme di legge relative.

3. L'importo relativo, spettante ai singoli enti a seguito della ripartizione del fondo, è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno entro il mese di settembre, per il triennio successivo».

«Art. 40 (*Perequazione degli squilibri della fiscalità locale*). — 1. La perequazione è effettuata con riferimento al gettito delle imposte e delle addizionali di competenza delle amministrazioni provinciali e dei comuni la cui applicazione è obbligatoria per tali enti e per la parte per la quale non vi è discrezionalità da parte dell'ente impositore. A tale fine, sono utilizzati i dati ufficiali sul gettito in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali.

2. L'assegnazione dei contributi è disposta per il biennio 1994-1995 entro il mese di settembre 1993 e successivamente, con proiezione triennale, entro il mese di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio. Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati per il riparto. I contributi non si consolidano al termine del triennio.

3. I destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti per i quali le basi imponibili se disponibili, ovvero i proventi del gettito delle imposte e addizionali di cui al comma 1 sono inferiori *al valore normale della classe per abitante* della classe demografica di appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all'articolo 37.

4. Il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano l'allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per abitante di ciascuna classe privilegiando, con idoneo metodo, gli enti in proporzione crescente allo scarto negativo dalla stessa media ed assegnando un coefficiente di maggiorazione alle seguenti categorie di enti, *nella misura massima del 10 per cento per ogni categoria, con possibilità di cumulo per l'appartenenza a più categorie entro il 20 per cento:*

a) comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

b) comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;

c) comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito;

d) comuni capoluogo di provincia;

e) enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza;

e-bis) *enti con insediamenti militari in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari e la popolazione del comune sede degli insediamenti militari, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa.*

5. Qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale l'ente raggiunga o superi la media di cui al comma 4 l'eventuale eccedenza viene ridistribuita tra gli altri enti destinatari della perequazione con i criteri generali di cui al comma 5.

6. I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono quelli risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.

7. Per il biennio 1994-1995 sono da considerare comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito quelli inclusi nelle zone particolarmente svantaggiate definite ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64. La definizione di zone particolarmente depresse rimane in vigore fino a quando il Ministero dell'interno, sulla base dei dati ufficiali del Ministero delle finanze, abbia individuato le zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili e di reddito.

7-bis) *Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente sottomedia, la somma eccedente è distribuita con la metodologia dei parametri obiettivi prevista all'art. 37.*

8. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M. e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* viene provveduto triennalmente al riparto. Tali dati sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno».

«Art. 46 (*Autofinanziamento di opere pubbliche*). — 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le comunità montane sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti «chiavi in mano» ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.

2. Il piano finanziario previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve essere integrato con un ulteriore piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.

3. Il piano economico-finanziario deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro del tesoro. *La redazione del piano economico-finanziario riguarda esclusivamente le nuove opere, il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo.*

4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.

5. Ove gli introiti siano connessi a tariffe e prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi (CIP) o il Comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il C.I.P. o il Comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, tuttavia verifica, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.

6. Le opere che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale a cura di una società specializzata, scelta nell'elenco che sarà predisposto dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei costi relativi in parti eguali fra l'ente mutuatario e l'istituto di credito finanziatore.

7. Per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, l'esame del piano economico-finanziario e l'attività di monitoraggio potranno essere effettuate dalla Cassa stessa.

7-bis. *L'attività di monitoraggio è svolta in base a criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dal servizio pubblico, che deve essere comunicato alla società di monitoraggio o alla Cassa depositi e prestiti, secondo la rispettiva competenza*».

«Art. 47 (*Popolazione degli enti locali*). 1. Le disposizioni del presente provvedimento legislativo e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla procedura del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'ISTAT, ovvero secondo i dati dell'UNCEM per le comunità montane. *Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile*».

— Il comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 429/1993 (Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative), in corso di conversione in legge, ha disposto, limitatamente all'anno 1993, la proroga al mese di dicembre 1993 del termine del mese di settembre previsto dai sopraelencati articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del D.Lgs. n. 504/1992.

93G0606

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Cernusco sul Naviglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cernusco sul Naviglio (Milano), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cernusco sul Naviglio (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Cozzolino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cernusco sul Naviglio (Milano) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 21 ottobre 1993 da quattordici consiglieri, che si aggiungono a quelle di un altro componente del civico consesso, presentate in data 14 ottobre 1993

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13 4 09323788-Gab del 22 ottobre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cernusco sul Naviglio (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paolo Cozzolino

Roma, 7 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A7144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Cellino San Marco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Cellino San Marco (Brindisi) ed il sindaco nella persona del sig. Marco Cascione;

Considerato che, per effetto della sentenza della Corte di cassazione, emessa in data 24 novembre 1991, la nomina del predetto amministratore è nulla ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lettera *d)*, e 4 dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993 n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993 n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cellino San Marco (Brindisi) è sciolto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cellino San Marco (Brindisi) si è rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Marco Cascione

Il citato amministratore è stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, per il reato di calunnia ex art. 368 del codice penale, con sentenza del tribunale di Lecce in data 8 novembre 1989, confermata dalla corte di appello di Lecce il 24 novembre 1990 e passata in giudicato per effetto della decisione della Suprema Corte di cassazione, emessa in data 24 novembre 1991. In conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza, l'elezione a sindaco del signor Marco Cascione è nulla, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lettera *d)*, e 4 dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e pertanto il predetto è decaduto dalla carica illegittimamente ricoperta.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi degli articoli 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cellino San Marco (Brindisi)

Roma, 7 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A7145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Giba.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Giba (Cagliari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del conto consuntivo ed alla eventuale adozione dei provvedimenti di riequilibrio di gestione nonché all'elezione dei nuovi organi di amministrazione, negligendo così precisi adempimenti previsti dalla legge ed aventi carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito dalla legge 15 marzo 1991 n. 80;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *b)*, n. 1, e lettera *c)* e 2 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giba (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pier Giorgio Portas è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Giba (Cagliari) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, all'approvazione del conto consuntivo ed alla eventuale adozione dei provvedimenti di riequilibrio di gestione.

Considerato che, ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 7, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, la mancata adozione entro i termini di legge dei provvedimenti di riequilibrio di gestione, da parte del consiglio comunale è equiparata ad ogni effetto di legge alla mancata approvazione del bilancio di previsione, il comitato circoscrizionale di controllo di Iglesias ha nominato, in data 24 agosto 1993, un commissario «ad acta» per l'adozione della delibera di riequilibrio di gestione, avvenuta in data 28 settembre 1993.

Inoltre, in data 28 luglio 1993 il sindaco del comune medesimo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, determinando la decadenza dell'intera giunta, ed il civico consesso non è riuscito nei termini previsti dalla legge, a procedere al rinnovo degli organi esecutivi.

Il prefetto di Cagliari, ritenendo che ricorrano le fattispecie di cui all'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone, nel contempo, la sospensione, con provvedimento n. 3118/1° sett. del 28 settembre 1993.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo circoscrizionale di controllo, nonché ad eleggere il proprio esecutivo, dimostrandosi carente in ordine a tassativi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giba (Cagliari) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pier Giorgio Portas.

Roma, 7 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A7146

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 1993.

Determinazione per il triennio 1993-1995 della misura del contributo a carico delle gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale INPS, di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernente l'obbligo delle gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione dello Stato, di versare all'assicurazione anzidetta un contributo

di solidarietà la cui misura deve essere determinata, per un periodo triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 1989 con il quale sono state fissate le quote per il triennio 1990/92;

Ritenuta la necessità di determinare per gli anni 1993, 1994 e 1995 la misura del contributo sopra richiamato;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Per gli anni 1993, 1994 e 1995 il contributo di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato, in relazione al rapporto tra lavoratori iscritti attivi e pensionati risultante per ciascuna gestione dalla media dei valori mensili nell'anno di competenza, secondo le seguenti misure:

0,50 per cento per rapporto inferiore a 3 unità attive per ogni pensionato;

0,75 per cento per un rapporto pari o superiore a 3 ma inferiore a 5 unità attive per ogni pensionato;

1,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 5 ma inferiore a 7 unità attive per ogni pensionato;

1,50 per cento per un rapporto pari o superiore a 7 ma inferiore a 10 unità attive per ogni pensionato;

2,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 10 unità attive per ogni pensionato.

2. Le misure percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento per le gestioni per le quali nell'esercizio relativo all'anno di competenza si verificano disavanzi economici.

3. Il contributo è corrisposto sulla base di dati previsionali, con l'obbligo di provvedere ai definitivi conguagli entro il secondo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro della funzione pubblica
CASSESE

93A7127

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 1993.

Direttiva ai commissari di Governo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerata la necessità di dare esecuzione all'art. 13, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ove è prevista l'adozione, sulla base degli indirizzi del Consiglio dei Ministri, di direttive relative ai compiti dei commissari del Governo;

Considerate altresì le disposizioni legislative in materia, successive alla legge anzidetta;

In conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 ottobre 1993;

Dispone:

1. *Rapporti tra Stato e regione - Cooperazione tra gli organi.*

1.1 Per assicurare a livello regionale l'unità di indirizzo e l'adeguatezza dell'azione amministrativa, nonché il buon andamento della pubblica amministrazione e l'attuazione coordinata dei programmi statali e regionali, il Commissario del Governo promuove la cooperazione tra gli uffici dello Stato e quelli della regione nell'esercizio delle funzioni amministrative di rispettiva competenza.

1.2. Il Commissario del Governo segue l'attività degli organi regionali, ad esso sono inviati i progetti di provvedimenti legislativi e gli altri atti deliberativi.

1.3. Il Commissario del Governo cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio dei Ministri e degli atti emanati da un Ministro in sostituzione di organi della regione rimasti inattivi.

1.4. Ogni comunicazione del Governo alla regione è effettuata tramite il Commissario del Governo, con esclusione delle notificazioni o comunicazioni di atti relativi a procedimenti contenziosi amministrativi e giurisdizionali attribuite dalla legge ad altri organi, ivi compresi procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale.

1.5. Per le finalità indicate al punto 1.1., il Commissario del Governo, quando ne ravvisi l'opportunità, può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri, dal quale funzionalmente dipende, nonché al Ministro per gli affari regionali, iniziative in ordine ai rapporti tra Stato

e regione, anche per quanto concerne l'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento e l'adozione di direttive da parte del Governo per le funzioni statali delegate alla regione.

2. *Funzione di sovraintendenza sulle attività degli uffici statali decentrati e relative modalità di espletamento.*

2.1. Per le finalità indicate al punto 1.1. ed al fine di assicurare l'unità di indirizzo di cui all'art. 95, primo comma, della Costituzione, il Commissario del Governo sovraintende alle funzioni ed attività amministrative decentrate dello Stato a livello regionale. La sovraintendenza è esercitata senza interferire nei rapporti gerarchici tra uffici centrali e periferici dello Stato e nel rispetto delle funzioni e responsabilità dei dirigenti, stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2.2. Quanto alle funzioni ed attività degli uffici statali decentrati a livello provinciale, la funzione di sovraintendenza del Commissario del Governo si esplica con la collaborazione dei prefetti, nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla legge nelle rispettive province.

2.3. Oltre che per le materie espressamente previste dalla legge, la funzione di sovraintendenza è esclusa con riferimento alle attività degli organismi giurisdizionali o equiparati, militari e di polizia, ancorché abbiano ad esercitare funzioni amministrative.

2.4. La funzione di sovraintendenza è esercitata dal Commissario del Governo mediante la convocazione di apposite conferenze tra i rappresentanti degli uffici decentrati dello Stato a livello regionale e di altre pubbliche amministrazioni. Le conferenze sono presiedute dal Commissario del Governo e possono essere convocate anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o di singoli Ministri interessati alle questioni da trattare.

2.5. Nei casi in cui, a conclusione dei lavori della conferenza, si pervenga ad una intesa tra i rappresentanti delle amministrazioni intervenute in ordine alle questioni trattate, le determinazioni adottate impegnano ciascuna di dette amministrazioni e il Commissario del Governo ne verifica la puntuale attuazione, provvedendo, ove occorra, ad emanare i necessari atti di impulso e di indirizzo. Qualora l'intesa non sia raggiunta, il Commissario del Governo informa tempestivamente i competenti organi centrali delle amministrazioni interessate circa le questioni esaminate e non risolte nella conferenza per i conseguenti provvedimenti di loro specifica competenza.

2.6. Il Commissario del Governo riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle questioni esaminate nelle conferenze e sulle relative determinazioni anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere *b)* ed *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2.7. Alle conferenze indette dal Commissario del Governo possono partecipare, d'intesa con i prefetti interessati, funzionari in loro rappresentanza, qualora le questioni da trattare abbiano diretta attinenza con situazioni e problemi già sottoposti all'esame dei comitati provinciali della pubblica amministrazione di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero quando, ad avviso del prefetto, rivestano rilevanza di carattere generale o particolare interesse, anche ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito locale.

2.8. Ai fini indicati al punto 2.7 il Commissario del Governo e i prefetti aventi sede nella medesima regione sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni nelle questioni che assumono particolare rilievo nel quadro dell'esercizio delle rispettive attribuzioni o che possono formare oggetto di esame da parte delle conferenze in sede regionale ovvero dei comitati provinciali della pubblica amministrazione.

3. *Funzione di coordinamento tra le attività esercitate dallo Stato e quelle esercitate dalla regione.*

3.1. Ai fini indicati dall'art. 13, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il commissario del Governo, sentito previamente il presidente della giunta regionale, può convocare, con cadenza di norma semestrale, riunioni di coordinamento tra i rappresentanti regionali e i funzionari responsabili di uffici decentrati dello Stato a livello regionale. Alle riunioni partecipa il Commissario del Governo e possono essere invitati, ove occorra e per quanto di loro competenza, anche rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato e di altri organismi pubblici interessati alle questioni da trattare.

3.2. Alle riunioni di coordinamento possono essere invitati a partecipare rappresentanti degli enti locali a seguito di espressa richiesta dei medesimi ovvero, previe intese tra il Commissario del Governo e il prefetto della provincia interessata, qualora le questioni da trattare abbiano specifica attinenza con le attribuzioni degli enti. Alle medesime riunioni possono altresì partecipare i prefetti delle province della regione quando le questioni da trattare rivestano particolare interesse ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito locale o abbiano rilevanza generale con riguardo alle attribuzioni dei prefetti medesimi o all'attività dei comitati provinciali della pubblica amministrazione.

3.3. Le riunioni di coordinamento sono presiedute dal presidente della giunta regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

3.4. Qualora, a conclusione delle riunioni di coordinamento, si pervenga ad un accordo sulle questioni esaminate, il presidente della giunta regionale e il Commissario del Governo verificano, per la parte di competenza, la puntuale attuazione dell'accordo da parte, rispettivamente, degli organi e uffici regionali e degli organi e uffici statali interessati. A tal fine il presidente della giunta regionale ed il Commissario del Governo si informano reciprocamente degli atti compiuti e delle iniziative promosse dagli organi regionali e statali competenti.

3.5. Qualora l'accordo non si realizzi, il Commissario del Governo ne informa tempestivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri al quale, ove occorra, propone, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la convocazione in apposita sessione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la trattazione delle questioni non risolte. Il Commissario del Governo, con cadenza semestrale, trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli affari regionali una relazione sulle riunioni di coordinamento promosse, segnalando le questioni esaminate e i risultati raggiunti.

4. *Funzioni statali delegate.*

4.1. Il Commissario del Governo vigila sull'esercizio, da parte della regione, delle funzioni delegate dallo Stato e comunica eventuali sue osservazioni o proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle amministrazioni statali interessate.

4.2. Il Commissario del Governo, per l'esercizio della funzione indicata al punto 4.1, può richiedere al presidente della giunta regionale ogni notizia e informazione ritenuta utile e, se non sia diversamente disposto, riceve periodicamente dai competenti organi regionali un elenco delle deliberazioni adottate nell'esercizio delle funzioni amministrative statali delegate.

4.3. Nei casi in cui la regione, per l'esercizio delle funzioni statali delegate a norma dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione, si avvalga dei comuni, delle province e di altri enti locali, il Commissario del Governo vigila sull'attuazione di dette funzioni con la collaborazione dei prefetti e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 12 giugno 1990, n. 142. A tal fine il Commissario del Governo dà comunicazione ai prefetti delle iniziative adottate dall'amministrazione regionale nel quadro delle attività statali delegate e i prefetti, a loro volta, segnalano al Commissario del Governo gli eventuali problemi e difficoltà insorti in sede locale.

5. *Acquisizione e trasmissione di informazioni e dati.*

5.1. Il Commissario del Governo cura l'adeguatezza, con riguardo alle esigenze del Governo, dei flussi di informazioni provenienti da organi e aziende regionali, nonché dagli uffici decentrati dello Stato a livello regionale e, in particolare, di quelli specificamente indicati dall'art. 67 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

5.2. Il Commissario del Governo contribuisce alla raccolta ed allo scambio dei dati di rilevanza statistica, agendo d'intesa con l'ISTAT ed avvalendosi degli uffici regionali di detto istituto nonché, d'intesa con il presidente della giunta regionale, degli uffici regionali addetti ad attività statistiche. I dati statistici provenienti da fonti pubbliche in ambito provinciale sono acquisiti dal Commissario del Governo per il tramite degli uffici di statistica delle prefetture previsti dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

5.3. Il Commissario del Governo riferisce, almeno una volta all'anno, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per gli affari regionali, sulla propria attività con particolare riguardo agli obiettivi indicati dall'articolo 13, comma 1, lettera *f)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Commissario del Governo fornisce altresì dati ed elementi per la redazione della relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione.

5.4. La segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comunica ai Commissari del Governo le deliberazioni adottate dalla Conferenza stessa.

Proposizioni finali

1. La presente direttiva è indirizzata anche al Commissario dello Stato nella regione Sicilia ed ai Commissari del Governo nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Trentino-Alto Adige e nelle province di Trento e di Bolzano e si applica per quanto non diversamente disposto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

2. Il presidente della commissione di coordinamento, prevista dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, può chiedere la convocazione delle riunioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 434.

La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1993

Il Presidente: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 10 dicembre 1993
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 224

93A7125

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 dicembre 1993.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Hennequin Monique Alice Maria presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 10 novembre 1993;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dei meccanismi di compensazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di Hennequin Monique Alice Maria, nata a Varese il 25 maggio 1962, cittadina italiana, di laurea in psicologia rilasciato dall'Università di Nancy II (Francia) è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini della iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia.

Roma, 14 dicembre 1993

Il direttore generale: ROVELLO

93A7147

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 settembre 1993.

Parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, per il triennio 1994-1996.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il comma 1 dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, che solo gli enti dissestati e quelli in situazioni strutturalmente deficitarie siano sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni e sui tassi di copertura del costo dei servizi;

Visto il comma 2 dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 il quale considera enti in situazioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che dal conto consuntivo presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi;

Visto il comma 3 dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 il quale prevede che gli enti locali, ai fini della rilevazione delle condizioni strutturalmente deficitarie, devono allegare al certificato del conto consuntivo apposita tabella dalla quale risultino i parametri relativi;

Visto il comma 4 dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 per il quale la soggezione ai controlli centrali decorre dal giorno successivo alla deliberazione del conto consuntivo se dalla tabella allegata risultino eccedenti almeno la metà dei parametri fissati e comunque quello relativo al costo del personale;

Visto che, ai sensi del comma 6 dell'art. 45 del cennato decreto legislativo, le modalità ed i parametri di riferimento degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie sono fissati, per il triennio successivo, con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM);

Sentiti l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M.;

Decreta:

Art. 1.

I parametri da considerare ai fini della sottoposizione ai controlli centrali di province, comuni e comunità montane, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il triennio 1994-1996, sono i seguenti:

1) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle entrate correnti desumibili per province e comuni dai titoli I, II e III del conto consuntivo e dai titoli I e II per le comunità montane;

2) disavanzo della gestione corrente superiore al 7,50 per cento delle entrate correnti, rilevate come dal punto 1;

3) perdite di aziende e di istituzioni dell'ente, in misura superiore al 5 per cento delle entrate correnti, rilevate come dal punto 1. Sono escluse dal computo le perdite delle aziende di trasporto pubblico locale;

4) volume dei residui attivi di fine esercizio, esclusi quelle relativi all'ICI ed ai trasferimenti erariali, per la parte corrente, superiore al terzo delle entrate correnti, rilevate come dal punto 1;

5) volume di residui passivi di fine esercizio, per la parte corrente, superiore al terzo delle entrate correnti, rilevate come dal punto 1;

6) esistenza di pignoramenti per i quali non sia stata attivata l'opposizione giudiziale;

7) esistenza di anticipazioni di cassa non restituita o di importo uguale o superiore al 5 per cento delle entrate correnti, rilevate dal punto 1, anche se restituita a fine d'anno, ma rinnovata all'inizio dell'anno successivo;

8) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati, ovvero di debiti fuori bilancio rateizzati e non pagati;

9) volume complessivo delle entrate proprie, fiscali, di redditi patrimoniali e di proventi di servizi di importo inferiore per le province al 30 per cento delle entrate correnti definiti come al punto 1, per i comuni al 40 per cento e per le comunità montane al 10 per cento;

10) spese per il personale a qualunque titolo in servizio più spese per il personale dei servizi appaltati (desunte queste ultime dalle indicazioni dei contratti d'appalto ovvero, in mancanza, determinate al cinquanta per cento del canone complessivo di appalto) superiore, nel complesso, al 50 per cento del totale delle spese correnti;

11) interessi passivi sui mutui superiore al 20 per cento delle entrate correnti identificate come dal punto 1, al netto delle poste correlative;

12) esistenza di finanziamento degli investimenti con mezzi propri per importi inferiore al 10 per cento del totale.

Art. 2.

L'applicazione delle disposizioni del presente decreto decorre dal primo conto consuntivo approvato dopo il primo gennaio 1994.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Roma, 30 settembre 1993

Il Ministro: MANCINO

93A7132

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 15 dicembre 1993.

Revisione generale dei veicoli a motore e dei rimorchi per l'anno 1994.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per la effettuazione della revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1991), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre periodicamente a revisione generale;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992), con il quale è stata disposta per il 1993 la revisione di alcune categorie di veicoli ed è stato modificato l'art. 4 del citato decreto ministeriale 26 luglio 1990;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferma restando la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli:

a) autobus;

b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

e) autoambulanze,

è disposta per il 1994 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:

autovetture ad uso privato, non comprese nel punto *d)*, immatricolate per la prima volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1983, con esclusione di quelle che siano state sottoposte a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel 1994 o nel quadriennio precedente;

autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg, quadricicli a motore: immatricolati, con targa pari, per la prima volta entro il 31 dicembre 1991 ed anche se sottoposti a revisione nell'anno 1993 o precedenti.

2. La revisione è diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del decreto ministeriale 26 luglio 1990 citato nelle premesse.

Art. 2.

1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 hanno inizio con il 2 gennaio 1994 e devono essere effettuate secondo il seguente calendario:

entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 1, 2 o 3;

entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6;

entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 7, 8 o 9;

entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 0.

2. Per i veicoli che siano stati sottoposti a rinnovo dell'immatricolazione per i quali ricorra l'obbligo della revisione nel corso dell'anno in cui è avvenuto il rinnovo stesso, le operazioni di revisione devono essere effettuate nei termini previsti nel primo comma in base alla precedente targa d'immatricolazione, qualora la nuova targa assegnata comporti una nuova scadenza del termine per la revisione, che risulti antecedente alla data di reimmatricolazione.

Roma, 15 dicembre 1993

Il Ministro: COSTA

93A7130

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 dicembre 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati del Tesoro in ECU, di durata quinquennale, con godimento 29 novembre 1993, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 novembre 1993, n. 445 (recante disposizioni per l'assestamento del bilancio), con cui si è stabilito in lire 154.500 miliardi il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 101409 in data 16 novembre 1993, concernente l'emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU (CTE), pr l'importo di nominali 1.000 milioni di ECU, al tasso di interesse del 7%, con inizio il 29 novembre 1993 e scadenza 29 novembre 1998, interamente assegnati;

Tenuto conto altresì che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 9 dicembre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 149.657 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 445/1993;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU con godimento 29 novembre 1993;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro denominati in ECU (certificati del Tesoro in euroscudi), con godimento 29 novembre 1993, di cui alle premesse, per un ammontare nominale massimo di 800 milioni di ECU.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. I prezzi indicati devono variare di un importo minimo di 5 centesimi o multiplo di tale cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Le buste debbono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 16 dicembre 1993 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 21 dicembre 1993, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 29 novembre 1993 al giorno del versamento.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso le filiali della Banca d'Italia prescelte, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 16 dicembre 1993, rilevata dalla Banca d'Italia, con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale in data 16 novembre 1993, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 16 novembre 1993, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 21 dicembre 1993.

Per la determinazione di tale controvalore si farà riferimento alla quotazione lira/ECU dei giorni 16 e 17 dicembre 1993 rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312, rispettivamente per le operazioni regolate in lire e in ECU.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A7126

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 dicembre 1993.

Sostituzione di due componenti del comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi.

ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, recante disposizioni correttive al predetto decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, dei vini e degli aceti, ed, in particolare, gli articoli 113 e 114 che prevedono l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di un comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1993, con il quale è stata aggiornata la composizione del comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la comunicazione del Ministero delle finanze n. 14902 in data 30 settembre 1993, con la quale viene designato, quale membro rappresentante di detta Amministrazione in seno al comitato anzidetto, il ten. col. Pittorru Francesco del Corpo della guardia di finanza in sostituzione del ten. col. Achille Domenico del medesimo Corpo;

Vista la comunicazione del Ministero della sanità n. 100/160.04/7637 in data 3 novembre 1993, con la quale viene designato, quale membro rappresentante di detta Amministrazione in seno al comitato anzidetto, il col. Palombo Mario comandante dei nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri in sostituzione dell'analista di organizzazione e metodo coordinatore Desideri dott. Alessandro;

Ritenuta la necessità di procedere a dette sostituzioni:

Decreta:

Art. 1.

Il ten. col. Pittorru Francesco del Corpo della guardia di finanza è chiamato a far parte, in rappresentanza del Ministero delle finanze, del comitato di coodinamento per il servizio di repressione delle frodi, in sostituzione del ten. col. Achille Domenico del medesimo Corpo.

Art. 2.

Il col. Palombo Mario, comandante carabinieri antisofisticazioni e sanità è chiamato a far parte, in rappresentanza del Ministero della sanità, del comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi, in sostituzione dell'analista di organizzazione e metodo coordinatore Desideri dott. Alessandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1993

L'ispettore generale capo: GRIMALDI

93A7131

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 1993.

Modalità di deduzione dal reddito complessivo ai fini IRPEF delle erogazioni liberali in favore della Tavola valdese, organo della Chiesa evangelica.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 5 ottobre 1993 n. 409, che stabilisce che a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore della Tavola valdese, organo della Chiesa evangelica valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi, destinate ai fini di culto, istruzione e beneficenza propri della Tavola valdese stessa;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità per la deduzione delle erogazioni liberali sopra indicate;

Visto il comma 3 dello stesso art. 3, il quale prevede che le modalità della predetta deduzione sono determinate con decreto del Ministro delle finanze previo accordo con la Tavola valdese e constatato che la Tavola valdese ha manifestato tale accordo nel verbale dell'11 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 18 della legge 11 agosto 1984, n. 449;

Decreta:

Articolo unico

Le erogazioni liberali in denaro versate a decorrere dal 1° gennaio 1993 dalle persone fisiche a favore della Tavola valdese, organo della Chiesa evangelica valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi, destinate ai fini di culto, istruzione e beneficenza propri della Tavola valdese stessa, debbono risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo fino all'importo di lire due milioni, dai seguenti documenti:

1) attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola valdese, su appositi stampati predisposti e numerati da detta Tavola valdese e contenente: il numero progressivo dell'attestazione o certificazione; cognome, nome e comune di residenza del donante; l'importo dell'erogazione liberale; la causale dell'erogazione liberale. L'attestazione o certificazione, che deve essere preintestata alla Tavola valdese, può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Tavola valdese, anche da soggetti incaricati dalla Tavola valdese presso le chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese metodiste e valdesi. La Tavola valdese, inoltre, può affidare la raccolta delle somme che costituiscono oggetto di erogazione liberale anche ad altri enti, istituti, organizzazioni, comitati, commissioni e ad altro organismo associativo; in questo caso, la sottoscrizione dell'attestazione o certificazione a nome della Tavola valdese deve essere preceduta dall'indicazione della denominazione dell'ente incaricato;

2) attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale intestato alla Tavola valdese o ad una chiesa locale facente parte della Chiesa evangelica valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi, contenente la causale dell'erogazione liberale. In questo ultimo caso, il bollettino del conto corrente postale deve riportare l'indicazione del nome della chiesa locale incaricata;

3) in caso di bonifico bancario a favore della Tavola valdese, ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente, attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale, sul conto corrente bancario intestato alla Tavola valdese, contenente la causale dell'erogazione liberale.

Ai fini dell'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei documenti attestanti le erogazioni effettuate si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1993, n. 600, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1993

Il Ministro: GALLO

93A7128

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 dicembre 1993.

Individuazione dei docenti statali aventi diritto alla fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica gestito dai comuni e modalità di erogazione del contributo erariale agli stessi comuni a fronte delle spese sostenute in ordine al predetto servizio.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463;

Visto l'art. 9, comma 8, della legge 5 giugno 1990, n. 148;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 22 luglio 1983 nonché la relativa ordinanza in pari data concernente l'attuazione del tempo prolungato nelle scuole secondarie di primo grado;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;

Ritenuta la necessità di dare attuazione al citato art. 17;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuita

1. L'individuazione del personale insegnante avente diritto alla fruizione gratuita del servizio di mensa viene effettuato dai provveditori agli studi secondo le modalità stabilite dai commi seguenti.

2. Nelle sezioni di scuola materna funzionanti secondo l'orario previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, ha diritto al servizio di mensa gratuita l'insegnante in servizio in ciascuna sezione durante la refezione. Laddove, per effetto dell'orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti ha diritto al servizio di mensa gratuito l'insegnante assegnato al turno pomeridiano.

3. Hanno diritto al servizio di mensa gratuito gli insegnanti elementari assegnati a classi funzionanti a tempo pieno ed a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche superiore alle 24 ore con rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l'assistenza educativa alla mensa nell'ambito dell'orario di insegnamento.

4. Ha diritto al servizio di mensa gratuito per ciascuna classe di scuola media a tempo prolungato, che preveda l'organizzazione della mensa, l'insegnante assegnato sulla base dell'orario scolastico alle attività interscuola; ha altresì diritto al suddetto servizio di mensa gratuito l'insegnante incaricato dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe di scuola media che attua la sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419/1974 con impegno orario pomeridiano ed organizzazione della mensa.

Art. 2.

Modalità di erogazione del contributo

1. Per l'anno 1994 il Ministero dell'interno, nei limiti dello stanziamento iscritto al pertinente capitolo dello stato di previsione del predetto Dicastero, provvede ad erogare ai comuni il contributo erariale di cui al comma 3 dell'art. 17 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, a fronte delle spese sostenute dai predetti enti in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante dipendente dallo Stato, secondo le modalità che seguono.

2. A ciascun comune viene corrisposto un contributo erariale commisurato al costo medio unitario, calcolato in relazione alle fasce demografiche dei comuni, sostenuto in ordine al servizio di mensa scolastico offerto agli insegnanti ed al numero dei pasti consumati nell'anno scolastico 1993-94.

3. Il costo medio unitario sostenuto dagli enti per la gestione del servizio mensa scolastica offerto agli insegnanti statali è calcolato su base nazionale in relazione alle fasce demografiche dei comuni come definite dall'art. 37, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

4. Al fine di poter determinare il costo medio unitario per la gestione del servizio mensa scolastico offerta agli insegnanti statali, i comuni entro il 30 novembre 1993 devono trasmettere, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi - Settore scientifico - apposita certificazione, secondo il modello allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto, attestante il costo unitario di gestione del predetto servizio mensa scolastica sostenuto nell'anno 1992-93. Nella determinazione del costo medio unitario per fasce demografiche dei comuni i dati relativi all'anno scolastico 1992-93 sono incrementati in relazione al tasso programmato per l'anno 1994.

5. I provveditori agli studi devono trasmettere, entro il 30 novembre 1993, per il tramite delle prefetture, al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per gli affari finanziari - Ufficio studi - Settore scientifico - apposita dichiarazione secondo il modello allegato *B* che costituisce parte integrante del presente decreto, dalla quale risulti per ogni comune il numero dei pasti che saranno consumati nell'anno scolastico 1993-94 dagli insegnanti aventene titolo, calcolato in relazione all'orario di funzionamento adottato nelle scuole materne, elementari e medie.

6. Le prefetture devono trasmettere entro il termine del 31 dicembre 1993 al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi - Settore scientifico - i certificati inviati dai comuni e dai provveditori agli studi secondo le precedenti disposizioni.

Art. 3.

1. I comuni compresi nel territorio della regione Valle d'Aosta sono esclusi dal contributo di cui all'art. 2 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861.

2. Per i comuni ricadenti nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano gli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 2 sono espletati dagli stessi comuni e dai competenti sovrintendenti scolastici ed intendenti scolastici, per il tramite dei commissariati di governo di Trento e Bolzano i quali devono rispettare il termine di trasmissione dei certificati di cui al comma 6 dell'art. 2.

3. I contributi spettanti ai comuni ricadenti nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano sono distribuiti dalle predette province autonome previo accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1993

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

ALLEGATO *A*

Comune di ....

Provincia di ....

Codice ente

Alla Prefettura di

....

per l'inoltro al *Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi - Settore scientifico* - ROMA

Certificato sul costo unitario del servizio di mensa scolastica

Visto l'art. 17 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del tesoro del ....;

Si certifica

che per l'anno 1993 il costo unitario del servizio mensa scolastica è di L. ....

.........................., lì ....

Il ragioniere
(ove esiste)

....

Bollo dell'ente

Il segretario comunale

....

ALLEGATO *B*

Provveditorato agli studi di ....

Alla Prefettura di

....

per l'inoltro al *Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi - Settore scientifico* - ROMA

Dichiarazione relativa al numero degli insegnanti statali che usufruiscono del servizio mensa scolastica ed al numero dei pasti consumati presso ciascun comune

Il provveditore agli studi della provincia di ....;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del tesoro del ....;

Visto il numero degli insegnanti aventi diritto al servizio di mensa gratuita in relazione all'orario di funzionamento adottato nelle sezioni di scuola materna e nelle classi di scuola elementare e media per l'anno scolastico 1993-1994;

Dichiara

che il numero dei pasti che si prevede saranno consumati dagli insegnanti statali nell'anno scolastico 1993-1994 presso le mense scolastiche gestite dai comuni è quello indicato nell'allegata tabella.

.........................., lì ....

Il provveditore agli studi

....

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 novembre 1993.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1994.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Accertato che le ditte sottoelencate sono state autorizzate a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di sostanze stupefacenti e psicotrope per l'anno 1994;

Visti gli articoli 31 e 35 del succitato testo unico:

Decreta:

1. La ditta Salars S.p.a., via S. Francesco n. 5, Camerlata-Como, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1994, per il consumo nazionale:

codeina	kg	400
diidrocodeina	»	400
etilmorfina	»	40
morfina	»	30
folcodina	»	1
idrocodone	»	1
ossicodone	»	2
ossimorfone	»	0,500
tebacone	»	0,500
buprenorfina	»	1
monoacetilmorfina	»	0,200
diacetilmorfina	»	0,200
acetilcodeina	»	0,200
acetildiidrocodeina	»	0,100
acetorfina	»	0,100
etorfina	»	0,100
normorfina	»	0,100
norcodeina	»	0,100
norossicodone	»	0,100

e per l'esportazione:

codeina	kg	500
diidrocodeina	»	3.000
etilmorfina	»	40
morfina	»	300
folcodina	»	30
idrocodone	»	50
ossicodone	»	50
ossimorfone	»	0,500
tebacone	»	0,500
buprenorfina	kg	10
monoacetilmorfina	»	0,200
diacetilmorfina	»	0,200
acetilcodeina	»	0,200
acetildiidrocodeina	»	0,100
acetorfina	»	0,100
etorfina	»	0,100
normorfina	»	0,100
norcodeina	»	0,100
norossicodone	»	0,100

2. La ditta Laboratori MAG, Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1994:

fendimetrazina	kg	1.400	per il commercio interno
	»	4.000	per l'esportazione
amfepramone	»	700	per il commercio interno
	»	10.000	per l'esportazione

3. La ditta Secifarma S.p.a., via G.B. Grassi n. 97, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1994:

destropropossifene base	kg	500	per il commercio interno
	»	8.000	per l'esportazione
l-metamfetamina base	»	100	per il commercio interno
	»	100	per l'esportazione

4. La ditta F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici S.p.a., via Milano n. 26, Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1994:

pentazocina base	kg	300	per il commercio interno
	»	1.700	per l'esportazione

5. La ditta Gruppo Lepetit, Garessio (Cuneo), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1994:

destropropossifene base	kg	10.000	per il commercio interno
	»	70.000	per l'esportazione

Le presenti quote sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994.

Roma, 23 novembre 1993

p. *Il Ministro:* SCIOTTI

93A7104

DECRETO 10 dicembre 1993.

Istituzione del sistema di numerazione progressiva identificativa delle confezioni delle specialità medicinali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 4, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 412, il quale, nell'ambito di misure finalizzate al rafforzamento dell'attività di controllo delle prescrizioni mediche, dispone l'adozione della numerazione dei bollini delle specialità medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale:

Considerato che il sistema di numerazione anzidetto costituisce un elemento integrativo del sistema di sicurezza introdotto mediante l'adozione dei bollini autoadesivi a lettura automatica di cui al decreto del Ministro della sanità del 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 5 aprile 1988, del quale rafforza ed amplifica gli intenti di contrasto delle frodi in danno del Servizio sanitario nazionale, investendo anche l'area del controllo della lecita provenienza dei medicinali, ed assume altresì, nel contesto delle misure di cui alla citata legge n. 412/1991, una ulteriore funzione strumentale riferita in modo specifico al momento del controllo domiciliare per l'accertamento dell'effettiva fornitura del farmaco nonché per il controllo del corretto impiego dello stesso;

Rilevato inoltre che la numerazione risponde, oltre che ai richiamati obiettivi di contrasto degli abusi e di altri comportamenti fraudolenti, anche a fondamentali obiettivi di farmacovigilanza e di garanzia della qualità dell'assistenza farmaceutica;

Ritenuto, in relazione a quanto precede, che la numerazione progressiva identificativa debba estendersi necessariamente alla confezione esterna della specialità medicinale e debba essere operata secondo procedure e con metodiche che garantiscano la più rigorosa osservanza dei principi del trattamento delle carte valori;

Visto il citato decreto del Ministro della sanità del 29 febbraio 1988 nonché il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 350 dell'11 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1988, a norma dei quali è stato definito l'intervento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nella fornitura del bollino delle specialità medicinali e del ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale a garanzia dell'osservanza dei principi di sicurezza sopra richiamati;

Considerato inoltre che l'effettiva diffusione dei sistemi automatici di rilevazione dei dati offre l'opportunità di adeguare sin da ora la disciplina di cui al richiamato decreto del Ministro della sanità del 29 febbraio 1988 in modo da eliminare l'indicazione sul bollino del prezzo di vendita al pubblico e del relativo provvedimento CIP, ferma restando l'indicazione del prezzo su altra parte della confezione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, realizzando con ciò gli obiettivi di razionalizzazione previsti dall'art. 12 della citata legge n. 638/1983 ed auspicati dagli operatori del settore in quanto funzionali alla ottimizzazione dei sistemi automatici di controllo;

Considerata inoltre la necessità di garantire, per le finalità di cui all'art. 4, comma 4, della richiamata legge n. 412/1991, il ricorso ai predetti sistemi automatici di controllo anche per le confezioni destinate all'impiego presso le strutture del Servizio sanitario nazionale nonché di avviare concretamente l'attuazione del disposto dell'art. 12, comma 9, lettera *c)*, della citata legge n. 638/1983, che prevede l'estensione delle predette tecniche di codifica anche agli altri prodotti e presidi comunque erogati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Ravvisata l'opportunità di assicurare tempi adeguati per l'organizzazione dei settori produttivi e distributivi coinvolti, onde evitare turbative nel flusso ordinario delle prestazioni e per permettere lo smaltimento delle scorte presso l'industria e presso le aziende di distribuzione intermedia e finale;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del sistema di numerazione identificativa

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è istituito, con riferimento alla generalità delle confezioni delle specialità medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, un sistema di numerazione progressiva identificativa del singolo pezzo della confezione medesima. Alla generalità delle predette confezioni si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità del 29 febbraio 1988 in materia di adozione del bollino autoadesivo di sicurezza.

2. Il predetto sistema di numerazione è gestito e controllato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni già assunte dall'Istituto in materia di produzione e fornitura del bollino e del ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale.

3. Allo scopo di assicurare la univocità della identificazione del singolo pezzo della confezione, il numero di cui al precedente comma 1 è attribuito con riferimento a ciascuna confezione della specialità medicinale ed è composto da otto cifre, precedute da una eventuale lettera alfabetica qualora si superino i cento milioni di unità di prodotto. Per le medesime finalità il numero identificativo è stampato con sistemi indelebili sul bollino e sul confezionamento esterno della specialità medicinale. Le operazioni di stampa del numero identificativo sul bollino e su altra parte della confezione esterna devono essere eseguite nel più rigoroso rispetto del regime di sicurezza proprio del trattamento delle carte-valori. Per consentire un uniforme trattamento di numerazione, il bollino deve essere di tipo standardizzato con posizione trasversale rispetto alla bobina di supporto.

4. La stampa del numero identificativo attribuito a norma del precedente comma 3 sul bollino deve essere effettuata, nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al decreto del Ministro della sanità del 29 febbraio 1988, utilizzando l'area 5 come definita al punto 3 del disciplinare tecnico allegato al decreto medesimo. A tal fine con efficacia dal 1° gennaio 1994 sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* e comma 4 del decreto ministeriale del 29 febbraio 1988, nonché le specifiche di cui al punto 3 del disciplinare tecnico relative alle indicazioni da riportare nell'area 5 del bollino. Restano ferme le disposizioni di cui art. 12, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, riguardanti l'obbligo della indicazione a stampa del prezzo di vendita al pubblico su altra parte della confezione esterna.

Art. 2.

Approvvigionamento del bollino e numerazione delle confezioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Ministro della sanità del 29 febbraio 1988 in materia di fornitura del bollino, per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 del precedente art. 1 è altresì attribuita alla competenza esclusiva dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la esecuzione in condizioni di sicurezza delle operazioni connesse alla apposizione del numero identificativo dei singoli pezzi delle confezioni sia sul bollino che sulla confezione contestualmente all'applicazione del bollino medesimo sul confezionamento esterno.

2. La erogazione dei predetti servizi nei confronti delle aziende produttrici del farmaco e degli altri prodotti di cui all'art. 4 è effettuata dall'Istituto anche a mezzo di fiduciarie ed è regolata dall'Istituto medesimo in base ai prezzi determinati dalla commissione di cui all'art. 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

3. Per la conservazione del materiale di confezionamento numerato ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale del 29 febbraio 1988.

Art. 3.

Confezioni destinate all'impiego presso le strutture del Servizio sanitario nazionale

1. Allo scopo di favorire la razionalizzazione gestionale delle farmacie ospedaliere ai sensi della legge n. 412/1991, a decorrere dalla data del 1° novembre 1994 le confezioni delle specialità medicinali destinate all'impiego presso le strutture del Servizio sanitario nazionale devono comunque essere dotate di bollino autoadesivo in conformità della disciplina di cui al citato decreto del Ministro della sanità del 29 febbraio 1988. Detto bollino deve essere annullato a cura del fornitore trasversalmente con timbro ad inchiostro scuro indelebile che lasci leggibile solamente il codice a barre.

Art. 4.

Altri prodotti erogabili dal Servizio sanitario nazionale

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche ai preparati galenici officinali, ai presidi medico chirurgici, ai prodotti dietetici e agli altri prodotti sanitari prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Art. 5.

Regime transitorio

1. Ferme restando le decorrenze fissate per le disposizioni abrogative di cui all'art. 1, comma 4, la disciplina contemplata dal presente decreto trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1994 ed entra a regime a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo le seguenti modalità:

a) confezioni di specialità medicinali a parziale o a totale carico del Servizio sanitario nazionale, entro il 30 giugno 1994;

b) confezioni di specialità medicinali a totale carico del cittadino, entro 31 ottobre 1994;

c) prodotti di cui all'art. 4, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme in materia di codificazione nazionale dei singoli settori merceologici e dei relativi disciplinari tecnici.

2. Le scorte dei bollini non conformi alle prescrizioni del presente decreto, acquisite su ordinativi emessi prima della data di pubblicazione del presente decreto, possono essere utilizzate per il confezionamento dalle aziende farmaceutiche per centottanta giorni a decorrere dalla data di inizio della fornitura dei bollini da parte dell'Istituto, con esonero dall'adempimento di cui all'art. 1, comma 3.

3. Le scorte delle confezioni dotate dei bollini non conformi alle prescrizioni del presente decreto, prodotte a norma del precedente comma 2, possono essere cedute dalle aziende farmaceutiche e dai grossisti ed esitate dalle farmacie per tutto il periodo di validità del prodotto.

Art. 6.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Roma, 10 dicembre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A7149

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 ottobre 1993.

Indirizzi da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria in vista dell'individuazione dei progetti portuali di interesse comunitario.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti l'art. 18 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modifiche, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali, e la legge 6 agosto 1974, n. 386, dal citato articolo richiamata;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, e visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *h)*, della legge citata che demanda al CIPE di elaborare gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate, nonché per la pertecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario;

Vista la delibera adottata il 30 dicembre 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1993, con la quale sono state dettate direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari comunitari e nazionali;

Vista la delibera adottata il 7 giugno 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1993 con la quale questo Comitato ha formulato gli indirizzi generali da adottare, ai sensi del citato art. 2 della legge n. 183/1987, per il comparto dei trasporti ed ha impegnato i Ministri competenti a riferire al Comitato stesso in ordine agli sviluppi del progetto «grandi reti transeuropee» ed alle proposte di schemi direttivi relativi alle varie modalità di trasporto al fine di definire linee coerenti con le indicazioni della delibera medesima;

Visto il documento «Europa 2000», approvato dalla Commissione delle Comunità europee in sede comunitaria il 16 ottobre 1991 e valutato come un primo passo per l'elaborazione di uno schema globale atto a favorire la coesione territoriale della Comunità nel suo complesso;

Visto il trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 e ratificato dall'Italia con la legge 3 novembre 1992, n. 454, che, agli articoli 129 *B*, *C* e *D*, definisce le linee di azione per la costituzione e lo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia;

Viste la comunicazione trasmessa dalla Commissione delle Comunità europee al Consiglio il 4 dicembre 1992 sullo sviluppo futuro della politica comune dei trasporti (libro bianco), e le conclusioni adottate al riguardo — nella seduta del 7-8 giugno 1993 — dal Consiglio;

Preso atto che il Consiglio europeo di Edimburgo dell'11-12 dicembre 1992, nella dichiarazione finalizzata a promuovere la ripresa economica in Europa, ha individuato specifiche azioni da intraprendere nel settore delle infrastrutture dei trasporti pubblici con il sostegno comunitario, identificando tra le priorità il corridoio Grecia/Italia e l'alta velocità;

Vista la risoluzione A3-0067/93 sullo sviluppo dei traffici marittimi e della portualità nei mari Adriatico e Ionio adottata dal Parlamento europeo nella sessione plenaria del marzo 1993;

Visto il piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1986, e aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991 pubblicato sul supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 12 novembre 1992;

Visto il progetto di relazione del gruppo degli Stati membri delle Comunità europee «porti e trasporto marittimo» istituito nell'ottobre 1992 al fine di aiutare la Commissione a preparare proposte per integrare il settore marittimo nei suoi lavori sullo sviluppo delle reti transeuropee e preso atto che la Commissione stessa intende al riguardo trasmettere una comunicazione al Consiglio;

Visti i documenti predisposti dal Ministero della marina mercantile sulla base dei principi indicati nel citato progetto di relazione e tendenti, tenuto conto dell'importanza di un armonico sviluppo dei porti ai fini della realizzazione di una rete transeuropea del trasporto, a:

facilitare l'incremento degli scambi intra ed extra Comunità europee, inclusi gli scambi con i Paesi adiacenti alla Comunità, ovvero i Paesi EFTA, i Paesi dell'Europa centrale ed orientale ed i Paesi extra-comunitari del Mediterraneo e del Nord Africa;

contribuire a decongestionare i corridoi terrestri e a ridurre al minimo i costi esterni del trasporto europeo, accrescendo la quota del trasporto marittimo rispetto al traffico totale, e contribuire allo sviluppo di sistemi di trasporto combinato e di altri sistemi ad esso associati;

migliorare l'accessibilità e rafforzare la coesione economica e sociale nella Comunità intensificando i collegamenti marittimi interni della Comunità, prestando particolare attenzione alle isole e alle regioni più remote della Comunità;

Preso atto che, per quanto concerne i porti adriatici e ionici, le proposte di cui ai citati documenti risultano in linea con le indicazioni della richiamata risoluzione del Parlamento europeo;

Rilevato che le suddette proposte risultano coerenti con gli obiettivi del piano generale dei trasporti, in quanto sono finalizzate a realizzare un ottimale collegamento dei porti con le grandi direttrici del trasporto nazionale ed internazionale, ed a incrementare l'uso del vettore marittimo, e risultano altresì in linea con le indicazioni contenute nel d.d.l. recante nuove disposizioni in materia di ordinamento portuale, già approvato dal Senato della Repubblica ed attualmente all'esame della Camera dei deputati;

Considerate le esigenze di sviluppo equilibrato del territorio;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla delibera del 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile;

Delibera:

1. Ai fini della predisposizione, da parte della Commissione delle Comunità europee, della comunicazione al Consiglio citata in premessa e relativa all'integrazione dei porti marittimi nelle reti di trasporto transeuropee, le amministrazioni interessate sono abilitate a proporre, nel rispetto della vigente normativa urbanistico-territoriale, interventi di interesse comunitario per i seguenti porti:

1) Ancona;

2) Augusta;

3) Bari;

4) Brindisi;

5) Cagliari;

6) Catania;

7) Civitavecchia;

8) Genova;

9) La Spezia;

10) Livorno;

11) Marina di Carrara;

12) Napoli;

13) Palermo;

14) Ravenna;

15) Savona;

16) Taranto;

17) Trapani;

18) Trieste;

19) Venezia;

20) Area dello stretto di Messina.

2. Ai sensi del punto 5 della delibera assunta da questo Comitato il 7 giugno 1993, citata in premessa, la realizzazione degli interventi conseguenti all'individuazione dei porti di cui al punto precedente non determina ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Le disponibilità recate in materia da leggi settoriali di spesa dovranno essere destinate, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, prioritariamente alla realizzazione degli interventi di cui alla presente delibera cofinanziati dalla CEE.

3. Vengono riconosciuti l'interesse comunitario ed il carattere prioritario degli interventi indicati negli elenchi *A* e *B* allegati alla presente delibera della quale formano parte integrante. Pertanto le amministrazioni interessate provvederanno a richiedere alla Commissione delle Comunità europee l'inserimento degli interventi stessi nella lista dei progetti portuali di interesse comunitario ed a richiedere in particolare l'inserimento degli interventi di cui all'elenco *A* nella lista dei porgetti da avviare nella prima fase, in considerazione della loro urgenza, cantierabilità e della sussistenza delle risorse finanziarie di parte nazionale.

Ai fini dell'inserimento nella suddetta lista dei progetti portuali di interesse comunitario, sono altresì riconosciuti l'interesse comunitario ed il carattere prioritario degli studi di fattibilità indicati nell'elenco *C*, del pari allegato alla presente delibera della quale forma anch'esso parte integrante.

4. Per i porti elencati al punto 1 della presente delibera le amministrazioni competenti potranno richiedere alle autorità comunitarie l'inserimento, nella lista dei progetti portuali di interesse comunitario, di ulteriori progetti dotati di autonoma capacità di finanziamento e dei quali riconoscano l'interesse comunitario ed il carattere prioritario.

5. Le amministrazioni interessate opereranno al fine di utilizzare i finanziamenti comunitari, specificamente previsti per le reti transeuropee, congiuntamente a tutte le altre possibili disponibilità di provenienza comunitaria, ivi compresi i fondi strutturali.

Impegna

le amministrazioni competenti a sottoporre a questo Comitato eventuali modifiche agli elenchi di cui al precedente punto 3 da proporre alla CEE anche in relazione a periodici aggiornamenti della lista dei progetti di interesse comunitario.

Roma, 19 ottobre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 4 dicembre 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 180

ELENCO *A*

PROGETTI IN CORSO O DA AVVIARE NEL BREVE PERIODO

Porto	Progetto
Ancona	Opere di attuazione del piano regolatore portuale
Bari	Ampliamento della banchina dogana Completamento delle strutture portuali nell'area Pizzoli-Marisabella
Civitavecchia	Approfondimento del canale di accesso al porto
Genova	Bacino di Sampierdarena: collegamento Polcevera, per stralci funzionali
La Spezia	Collegamenti porto-autostrada e asse di penetrazione Nuova banchina di riva Ripristino e pavimentazione stradale della calata «Artom» e del molo «Garibaldi»
Livorno	Banchina di testata del canale industriale
Messina	Consolidamento, per lotti funzionali, della banchina «Marconi»
Napoli	Rafforzamento e risanamento della diga foranea «Duca degli Abruzzi»
Palermo	Prolungamento del molo foraneo
Ravenna	Adeguamento, per lotti funzionali, del porto canale di Ravenna alle previsioni del piano regolatore portuale
Savona-Vado	Realizzazione, per lotti funzionali, della darsena alti fondali Potenziamento, per stralci funzionali, della viabilità tra il porto di Vado e la rete autostradale
Trieste	Completamento della banchina di Riva Traiana
Venezia	Escavo del canale navigabile per Marghera

ELENCO *B*

PROGETTI DA AVVIARE NEL MEDIO-LUNGO PERIODO

Porto	Progetto
Augusta	Sviluppo del porto commerciale con terminale per il trasporto intermodale, e collegamenti viari e ferroviari
Brindisi	Espansione e miglioramento dell'accessibilità al porto
Catania	Ripristino dei fondali del bacino portuale e dell'avamporto
Civitavecchia	Potenziamento ed appliamento delle opere foranee
Genova	Porto di Voltri e relative connessioni stradali e ferroviarie
Livorno	Molo mediceo: rifacimento del ponte girevole di accesso e costruzione dell'ultimo lotto della banchina lato bacino di carenaggio Completamento del ripristino della scogliera della diga della «Meloria»
Marina di Carrara	Sistemazione secondo piazzale di Levante per allacciamento ferroviario del porto, relative opere di recinzione e servizi di frontiera
Messina	Consolidamento statico della banchina «Peloro»
Napoli	Lavori di ricostruzione della banchina di Levante del molo «Carmine»
Savona	Interventi di ripristino strutturale della sopraelevata portuale
Taranto	Completamento della banchina del molo «S. Cataldo»
Trieste	Ampliamento laterale del molo V nord Seconda fase della realizzazione «Adria Terminal»
Venezia	Interventi per la concentrazione dei traffici portuali commerciali nella zona di Marghera

ELENCO *C*

STUDI DI FATTIBILITÀ

Porto	Progetto
Augusta	Realizzazione della banchina in Pantano Daniele
Brindisi	Potenziamento degli impianti e delle megastrutture a servizio dell'area compresa tra S. Apollinare e Costa Morena
Marina di Carrara	Costruzione primo piazzale di Levante del porto
Savona	Potenziamento della viabilità tra il porto di Savona e la rete autostradale
Trapani	Progetto di sviluppo dei moli e delle banchine del porto
Trieste	Prolungamento della diga foranea Ampliamento laterale dei moli VI sud, riva VII e scalo legnami Collegamento stradale interportuale Porto Franco Vecchio-Porto Franco Nuovo

93A7105

DELIBERAZIONE 19 ottobre 1993.

Definizione e coordinamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, di ulteriori risorse da destinare al programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1993, con il concorso comunitario - settore agricoltura - secondo cofinanziamento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, di riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, concernente disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa;

Vista la propria delibera in data 13 luglio 1993 con la quale è stato definito il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel settore agricolo, nel corso del 1993 con il concorso comunitario ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2081/93 relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2082/93 relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2328/91 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;

Vista la nota n. 52952 in data 3 agosto 1993 con la quale il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ha comunicato la sussistenza di ulteriori disponibilità finanziarie per l'esercizio 1993, quantificate in lire 37.084.538.000 derivati da anticipazioni su rimborsi disposti dal FEOGA, sezione orientamento;

Vista la nota n. 177769 in data 14 settembre 1993 con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato il proprio parere favorevole circa la destinazione delle ulteriori disponibilità finanziarie succitate proposte dal Ministero per il coordinamento per le politiche agricole, alimentari e forestali;

Considerato che le regioni e province autonome possono per la predisposizione dei propri documenti di bilancio fare riferimento, per le esigenze finanziarie non assicurate da risorse proprie, da somministrazioni pregresse o da leggi di settore, al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183/1987, compatibilmente con le disponibilità del Fondo stesso;

Considerato che per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/1987 possono essere finanziati, dalle competenti autorità, solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Delibera:

1. Le linee di intervento ed i collegati volumi finanziari derivanti dalle ulteriori disponibilità di cui alle premesse da destinare al settore «Agricoltura» per l'anno 1993, sono specificati, con riferimento al regolamento comunitario 2328/91, nell'apposito allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. I trasferimenti alle regioni e province autonome sono effettuati sulla base di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione e, per conoscenza, al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. Tali richieste devono essere corredate da idonea documentazione da cui risulti che le stesse afferiscono a provvedimenti d'impegno per i quali è individuato il beneficiario finale.

3. Il Fondo di rotazione interviene solo per azioni cofinanziate dalla Comunità europea, con esclusione, quindi, sia degli aiuti consentiti, ma non cofinanziati, che degli aiuti eccedenti i limiti ammessi al cofinanziamento comunitario.

4. Le regioni e province autonome inviano al Fondo di rotazione copia della rendicontazione predisposta per la CEE in base alla specifica normativa comunitaria.

5. Il Fondo di rotazione, in relazione ai pagamenti disposti direttamente in favore dei singoli beneficiari, effettua i necessari controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con l'amministrazione interessata.

Roma, 19 ottobre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

ALLEGATO

Registrata alla Corte dei conti il 4 dicembre 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 181

RIPARTIZIONE DEGLI ANTICIPI CEE
INDENNITÀ COMPENSATIVA
Regolamento CEE n. 2328/91

Regioni e province autonome	Ripartizione
Valle d'Aosta	955 225 126
Piemonte	4.034 502 040
Liguria	461 969 707
Lombardia	2.089 883 286
Provincia autonoma di Bolzano	998 220 594
Provincia autonoma di Trento	1.437.675 493
Veneto	2.385.870.541
Friuli-Venezia Giulia	1 406 383 868
Emilia-Romagna	—
Toscana	2 926 427 771
Marche	—
Umbria	1 592.559.143
Lazio	42 026 007
Abruzzo	3 115 514.213
Molise	3 082 159 629
Campania	1 425.019 455
Puglia	1 722.600 692
Basilicata	2.099.028 915
Calabria	1 029.965.178
Sicilia	1 193 456.820
Sardegna	5.086.049.522
TOTALE	37 084.538.000

93A7106

DELIBERAZIONE 19 ottobre 1993.

Revoca del finanziamento di lire 1.481.273 milioni, nell'ambito dei programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno e dei conseguenti piani annuali di attuazione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 415/1992, recante modifiche alla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale è stato disposto il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e della previsione di un sistema di interventi nelle aree depresse nel territorio nazionale;

Visto, in particolare, il predetto art. 1, comma 9, della legge n. 488/1992, che demanda al CIPE su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, il compito di provvedere alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi compresi nei piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, che demanda al commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno il compito di identificare gli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 settembre 1993 e di darne successiva comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'art. 1, comma 9, della richiamata legge n. 488/1992;

Vista la ricognizione svolta dal commissario liquidatore ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, di cui alla nota n. 453/CL del 1° ottobre 1993;

Ritenuta, in prima istanza, la necessità di provvedere alla revoca dei finanziamenti a suo tempo destinati alla realizzazione degli interventi previsti, nell'ambito dei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, dalle diverse azioni organiche, che alla data del 30 settembre 1993 risultavano trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a) opere le cui gare di appalto non sono state avviate e/o non formalmente perfezionate;

b) studi, progettazioni e ricerche formalmente non affidate ai soggetti attuatori;

c) finanziamenti per i quali la soppressa Agenzia per il Mezzogiorno non ha proceduto alla stipula delle prescritte convenzioni per oggettiva responsabilità del soggetto attuatore;

Ritenuto inoltre di dover revocare anche i finanziamenti previsti, nell'ambito dei piani annuali approvati dal CIPE a favore di interventi rientranti nell'azione organica n. 2 - «Sostegno all'innovazione»:

Sentite le regioni interessate;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento di lire 1.481.273 milioni a suo tempo disposto dal CIPE, nell'ambito dei programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno e dei conseguenti piani annuali di attuazione, a favore degli interventi che alla data del 30 settembre 1993, presentavano le seguenti specifiche situazioni di fatto.

opere le cui gare non risultano avviate e/o formalmente perfezionate: n. 69 progetti per un importo impegnato di 1.388.202 milioni di lire, di cui 65.192 milioni di lire erogati per anticipazioni (allegato 1);

studi, progettazioni e ricerche formalmente non ancora affidate n. 40 finanziamenti per un importo di 30.998 milioni di lire, di cui 4.649 milioni erogati per anticipazioni (allegato 2);

opere, studi, progettazioni e ricerche per le quali non si è proceduto alla stipula della prescritta convenzione senza giustificata causa di forza maggiore: n. 5 finanziamenti per un importo impegnato di 62.073 milioni di lire (allegato 3).

A carico del predetto importo complessivamente impegnato di lire 1.481.273 milioni, risultano già erogate per anticipazioni lire 69.841 milioni.

Ai fini della restituzione o del recupero delle somme anticipate sulla base delle convenzioni stipulate per la realizzazione delle opere, degli studi, delle progettazioni e ricerche come sopra revocate, si procederà con le seguenti modalità:

a) ove i soggetti attuatori siano le regioni, si provvederà in via compensativa in sede di erogazione a favore delle medesime regioni delle risorse da destinare ai pogrammi regionali di sviluppo, ex legge n. 64/1986;

b) nei confronti degli altri soggetti attuatori si procederà nei modi ordinari.

2. È altresì revocato il finanziamento di lire 810.609 milioni, a suo tempo disposto dal CIPE per gli interventi finanziari nell'ambito dell'azione organica n. 2 - «Sostegno all'innovazione», che alla verifica dello stato di attuazione presentavano le seguenti situazioni:

iniziative non ancora avviate a realizzazione: n. 14 progetti per lire 332.109 milioni di finanziamento (allegato 4);

recupero delle risorse non impegnate, a valere sullo stanziamento di lire 550.000 milioni disposto dal terzo piano annuale di attuazione, per un importo pari a 478.500 milioni di lire.

3. Le risorse rinvenienti dalle revoche di cui ai punti 1 e 2 della presente delibera sono acquisite alla programmazione prevista dall'art. 1, comma 9, della legge n. 488/1992 richiamata in premessa e saranno destinate, ove possibile, a favore degli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati, con priorità per quelli cofinanziati dalle Comunità europee.

4. Con successiva deliberazione si procederà alla revoca dei finanziamenti destinati agli altri interventi previsti dal citato art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398.

Roma, 19 ottobre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 4 dicembre 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 179

ALLEGATO 1

GARE NON AVVIATE E/O NON PERFEZIONATE

RIEPILOGO

(importi in milioni di lire)

Regione	Importo impegnato	Importo erogato
** Abruzzo - Totale parziale	25.309	1.266
** Basilicata - Totale parziale	30.500	1.525
** Calabria - Totale parziale	477.053	23.640
** Campania - Totale parziale	418.121	19.910
** Lazio - Totale parziale	14.843	742
** Molise - Totale parziale	37.135	747
** Puglia - Totale parziale	100.527	5.026
** Sicilia - Totale parziale	284.714	12.336
Totale . . .	1.388.202	65.192

GARE NON AVVIATE E/O NON PERFEZIONATE

(importi in milioni di lire)

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
** ABRUZZO			
Comune di Treglio (Chieti)	Completamento opere urbanizzazione primaria zona artigianale - 1° lotto - 850/87	800	40
Comune di Pescara	Realizzazione di un centro riviera, parcheggi ecc. - 1° stralcio funzionale - 324/88	12.800	640
Consorzio di bonifica del Fucino (L'Aquila)	Ripristino impianto irriguo Fucino con il comune di Avezzano - 112/90	11.709	586
	Totale parziale . . .	25.309	1.266
** BASILICATA			
Comunità Montana dell'Alto Basento (Potenza)	Strada tangenziale di Potenza - 128/90	25.000	1.250
Regione Basilicata	Realizzazione teatro e centro convegni Acquafredda di Maratea - 198/90	5.500	275
	Totale parziale . . .	30.500	1.525

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
** CALABRIA			
Comune di Catanzaro	Intervento sistema trasporti e parcheggi a Catanzaro - 640/87	107.000	5.350
Regione Calabria	Potenziamento acquedotto Abatemarco - 594/87	4.200	210
Regione Calabria	Potenziamento acquedotto Acquabianca e Sambuco - 596/87	3.500	175
Regione Calabria	Acquedotto Accitello per Marano e Uniti - 599/87	2.100	105
Regione Calabria	Potenziamento acquedotto Neto Macrocioli Trionto - 798/87	2.800	140
Regione Calabria	Potenziamento acquedotto Alaco-Poro - 799/87	9.800	490
Regione Calabria	Potenziamento acquedotto Sila Greca - 587/87	10.360	518
Regione Calabria	Potenziamento acquedotti Crocchio e Cerasio - 588/87	3.400	170
Regione Calabria	Completamento acquedotti Ferrera Petrosa, Pantanelle S. Nacaio - 589/87	4.900	245
Regione Calabria	Potenziamento acquedotto Lese-Tacina - 591/87	7.700	385
Regione Calabria	Potenziamento acquedotti Simeri, Maiorizzini, ecc. - 593/87	7.700	385
Comune di Reggio Calabria	Copertura torrente S. Agata - 207/88	15.000	750
Consorzio industriale di Crotone (Catanzaro)	Impianto trattamenti fanghi area industriale di Crotone - 325/88	11.129	556
Regione Calabria	Potenziamento schemi idrici alto Jonio reggino (Reggio Calabria) - 231/88	19.700	985
Regione Calabria	Potenziamento schemi idrici fascia costiera catanzarese (Catanzaro) - 232/88	14.000	700
Regione Calabria	Prosecuzione raddoppio adduttore acquedotto Abatemarco (Catanzaro) - 233/88	19.980	999
Regione Calabria	Potenziamento schemi idrici comuni alto Jonio cosentino (Cosenza) - 235/88	19.531	977
Regione Calabria	Potenziamento schemi idrici comprensorio turistico Capo Colonna e Capo Rizzuto (Catanzaro) - 236/88	12.242	612
Regione Calabria	Potenziamento schemi idrici comuni alto Tirreno cosentino (Cosenza) - 237/88	14.000	700
Regione Calabria	Potenziamento schemi idrici comuni alto Jonio cosentino (Cosenza) - 238/88	9.000	450
Regione Calabria	Potenziamento schemi idrici alto Simeri e Savuto (Cosenza) - 239/88	9.000	450
Regione Calabria	Raddoppio acquedotto Casali - 240/88	6.000	300
Regione Calabria	Potenziamento schemi idrici Lese-Tacina - 241/88	5.998	300
Regione Calabria	Potenziamento schemi idrici Piana Lametina (Catanzaro) - 242/88	23.000	1.150
Regione Calabria	Integrato gestione schemi idrici - 243/88	63.322	3.166
Comune di Bova Marina (Reggio Calabria)	Progetto lungomare di Bova - 111/90	6.982	350
Comune di Catanzaro	Allestimento museale ed arredo completo S. Giovanni - 114/90	5.937	297
Comune di Tropea (Catanzaro)	Progetto in località Carmine per valorizzazione storica - 166/90	5.200	260
Comune di Vibo Valentia (Catanzaro)	Restauro palazzo Gagliardi di Vibo Valentia - 205/90	15.042	752
Comunità Montana dell'Aspromonte orientale	Derivazione sub-alveo torrente Lo Verde - 162/90	20.000	1.000
Ministero dell'agricoltura e foreste	Recupero complesso monastico S. Maria del Pathir - 167/90	4.530	13
Università di Reggio Calabria	Costruzione parcheggio interrato in Catanzaro - 181/90	5.000	250
Regione Calabria	Potenziamento schemi idrici alto Jonio reggino (Reggio Calabria) - 234/88	9.000	450
	Totale parziale . . .	477.053	23.640

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
** CAMPANIA			
Comunità Montana della penisola sorrentina (Napoli)	Strada dorsale sorrentina e connessioni infrastrutture viabilità esistente - 840/87	50.400	2.530
Regione Campania	Completamento impianto irriguo alta Val Sabato - 2° lotto - 633/87	2.500	124
Regione Campania	Collegamento sistema urbano Vallo Lucania Cilento per agglomerati industriali Valle Sele - 668/87	40.600	2.030
AMAN (Napoli)	Ristrutturazione campi pozzi a servizio centrale sollevamento Lufrano (Napoli) - 111/88	22.938	1.147
Regione Campania	Cittadella dello sport di Napoli - 328/88	70.000	3.500
Regione Campania	Collettore a servizio di Torre del Greco Ercolano ecc. - 2° lotto - 25/88	64.223	3.211
Regione Campania	Impianto depurazione e rete collettori comprensorio medio Sarno - 2° lotto - 28/88	60.000	3.000
Comune di Barano d'Ischia (Napoli)	Risanamento costone tufaceo e scogliera Maronti - 175/90	10.000	500
Comune di Salerno	Sistema trasporti e parcheggi a Salerno - 15/90	52.000	2.600
Consorzio parco turistico lago Telese	Progetto di sviluppo turistico area lago Telese (Benevento) - 125/90	25.460	1.278
Ministero dei beni culturali	Restauro e valorizzazione poli monumentali centro antico di Benevento - 195/90	20.000	0
	Totale parziale . . .	418.121	19.910
** LAZIO			
Consorzio di bonifica della conca di Sora (Frosinone)	Sistemazione rete scolante comprensorio irriguo fiumi Liri e Fibreno in comuni vari - 33/90	14.843	742
	Totale parziale . . .	14.843	742
** MOLISE			
Comunità montana del Matese (Campobasso)	Opere irrigazione 1° distretto di Boiano - 171/88	7.615	382
Consorzio di bonifica Larinese (Campobasso)	Sistemazione idraulico scolante torrente Cigno tratto s.s. 480 e s.p. 73 - 260/88	7.300	365
Comune di Guglionesi (Campobasso)	Asse attrezzato Termoli Guglionesi - 305/88	22.220	0
	Totale parziale . . .	37.135	747
** PUGLIA			
Comune di Bari	2° lotto completamento viabilità dal porto alla tangenziale Tondo di Carbonara - 281/88	16.725	836
Amministrazione provinciale di Taranto	Riqualificazione attività ceramistica di Grottaglie - 191/90	25.000	1.250
Comune di Lecce	Realizzazione parcheggio nel centro di Lecce zona piazza Mazzini - 185/90	23.802	1.190
Consorzio area di sviluppo industriale di Taranto	Strada di collegamento s.s. 7 stazione Bellavista - 184/90	10.000	500
Regione Puglia	Diga foranea del porto di Molfetta - 161/90	25.000	1.250
	Totale parziale . . .	100.527	5.026

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
** SICILIA			
Consorzio area di sviluppo industriale di Palermo	Circonvallazione esterna di Palermo - 1° e 2° lotto - 115/87	60.000	3.000
Consorzio area di sviluppo industriale di Palermo	Circonvallazione di Palermo - 3° lotto - 197/88	38.000	0
Consorzio area di sviluppo industriale di Palermo	Asse attrezzato porto Termini Imerese - Svincolo autostradale - 285/88	23.202	1.160
Consorzio area di sviluppo industriale Sicilia orientale	Completamento asse di spina Nord-Sud piazza Caduti del Mare - 69/88	32.000	1.600
Regione Sicilia	Completamento spazi turistici parco di Selinunte - 296/88	26.746	1.337
Comune di Acireale	Costruzione lotto strada detto Asse attrezzato - 192/90	11.250	563
Comune di Siracusa	Costruzione porto turistico 153/90	32.000	1.600
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina	Centro direzionale dei servizi - 186/90	16.520	826
Consorzio area di sviluppo industriale Sicilia orientale	Completamento strada asse spina Nord-Sud - 144/90	11.496	575
Regione Sicilia	Progetto Isole Egadi - Tonnara di Favignana - 131/90	20.000	1.000
Regione Sicilia	Costruzione molo Riposto - 178/90	13.500	675
	Totale parziale . . .	284.714	12.366
	TOTALE . . .	1.388.202	65.192

ALLEGATO 2

STUDI PROGETTAZIONI E RICERCHE NON AFFIDATI

RIEPILOGO

(importi in milioni di lire)

Regione	Importo impegnato	Importo erogato
** Calabria - Totale parziale	18.645	2.797
** Campania - Totale parziale	6.176	926
** Lazio - Totale parziale	250	37
** Marche - Totale parziale	1.420	213
** Puglia - Totale parziale	2.957	444
** Sardegna - Totale parziale	200	30
** Sicilia - Totale parziale	1.350	202
TOTALE . . .	30.998	4.649

STUDI PROGETTAZIONI E RICERCHE NON AFFIDATI

(importi in milioni di lire)

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
** CALABRIA			
Comunità Montana dell'Appennino Paolano (Cosenza)	Piano di sviluppo economico e sociale della Comunità Montana - 769/87	200	30
Comunità Montana Silana (Cosenza)	Piano di sviluppo economico e sociale della Comunità Montana - 548/87	80	12
Consorzio di bonifica di Punta Castella (Catanzaro)	Perizia studi progettazione esecutiva rete colo comuni vari - 860/87	100	15
ESAC (Cosenza)	Studio risorsa irrigua sviluppo integrato altipiano Silano province di Cosenza e Catanzaro - 755/87	500	75
Regione Calabria	Studi sistemi urbani di Catanzaro, Reggio Calabria, Villa S. Giovanni e Gioia Tauro - 615/87	4.000	600

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
Regione Calabria	Indagini ricerca risorse idropotabili extra bacino - 566/87	500	75
Regione Calabria	Potenziamento e adeguamento schemi idrici basso Jonio reggino - 567/87	250	38
Regione Calabria	Progetto esecutivo approvvigionamento e distribuzione idropotabile di Reggio Calabria - 568/87	1 000	150
Regione Calabria	Progetto esecutivo risanamento approvvigionamento e distribuzione idropotabile di Crotone - 574/87	300	45
Regione Calabria	Progetto esecutivo risanamento approvvigionamento e distribuzione idropotabile comune di Vibo Valentia - 569/87	300	45
Regione Calabria	Progetto esecutivo risanamento approvvigionamento e distribuzione idropotabile comune di Catanzaro - 570/87	800	120
Regione Calabria	Progetto esecutivo risanamento approvvigionamento e distribuzione idropotabile comune di Cosenza - 571/88	1 000	150
Regione Calabria	Progetto esecutivo aggiornamento piano regionale acque - 572/87	1 800	270
Regione Calabria	Completamento indagini e progetto esecutivo diga sul Trionto - 573/87	450	67
Regione Calabria	Progetto esecutivo risanamento approvvigionamento e distribuzione idropotabile di Corigliano e Rossano - 575/87	400	60
Regione Calabria	Progetto esecutivo risanamento approvvigionamento e distribuzione idropotabile di Lametia Terme - 576/87	300	45
Regione Calabria	Progetto esecutivo approvvigionamento e distribuzione idropotabile comuni interni e costieri medio Tirreno cosentino - 577/87	550	83
Regione Calabria	Completamento indagini sfruttamento falde acquifere fiume Alli a Reggio Calabria - 578/87	865	130
Regione Calabria	Completamento indagini costruzione piccoli invasi uso potabile e progettazione di massima - 579/87	750	112
Regione Calabria	Progetto esecutivo 580/87 potenziamento e adeguamento schemi idrici litorale tirrenico reggino	250	38
Regione Calabria	Progetto esecutivo potenziamento e adeguamento schemi idrici litorale alto Jonio reggino - 581/87	250	37
Regione Calabria	Progetto esecutivo completamento raddoppio condotta Abatemarco - 582/87	600	90
Regione Calabria	Progetto esecutivo potenziamento e adeguamento schemi idrici litorale Jonico da Crotone a Cariati - 583/87	700	105
Regione Calabria	Indagini protezione sanitaria e idrogeologica fonti alimentazione sistema acquedottistico calabrase - 584/87	300	45
Regione Calabria	Progetto esecutivo derivazione in quota torrente La Verde per potenziamento schemi idrici da Palizzi ad Ardone - 585/87	400	60
Regione Calabria	Progetto esecutivo condotta adduttrice acquedotti vari territorio regionale - 586/87	200	30
Regione Calabria	Studi razionalizzazione impianti irrigui e reti colo Calabria nord - 875/87	600	90
Regione Calabria	Studi razionalizzazione impianti irrigui e reticolo Calabria meridionale - 876/87	600	90
Regione Calabria	Studi razionalizzazione impianti irrigui e reti colo Calabria centrale - 877/87	600	90
	Totale parziale	18.645	2.797

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
** CAMPANIA			
Regione Campania	Studio ristrutturazione porti minori golfi di Napoli e Salerno - 671/87	1 000	150
Regione Campania	Delocalizzazione industrie ad alto rischio - 871/87	4 000	600
Regione Campania	Insediamento sportivo a Monte Ruscello - 873/87	300	45
Amministrazione provinciale di Napoli	Studio redazione catasto scarichi pubblici - 10655/87	876	131
	Totale parziale . .	6 176	926
** LAZIO			
Regione Lazio	Definizione enti di gestione e competenze territoriali ai fini del trasferimento gestione infrastrutture - 142/88	250	37
	Totale parziale . . .	250	37
** MARCHE			
Regione Marche	Studio e ricerche valorizzazione turistico culturale Valle Tronto Tesino e dintorni - 118/90	1.420	213
	Totale parziale . . .	1.420	213
** PUGLIA			
Regione Puglia	Centri intermodali di trasporto - 288/88	1 357	204
Comune di Bitonto (Bari)	Progettazione esecutiva strutture settore olivicolo - 159/90	1 600	240
	Totale parziale . . .	2 957	444
** SARDEGNA			
Comunità Montana 11ª dell'Ogliastra Lanusei (Nuoro)	Piano sviluppo socio economico - 621/87	200	30
	Totale parziale . . .	200	30
** SICILIA			
EAS Palermo	Invaso S Carlo sul fiume Sosio - 833/87	350	52
EAS Palermo	Progetto esecutivo acquedotto Ancipa - 834/87	1 000	150
	Totale parziale . . .	1.350	202
	TOTALE . . .	30 998	4 649

ALLEGATO 3

OPERE CON CONVENZIONI NON STIPULATE

RIEPILOGO

(importi in milioni di lire)

Regione	Importo impegnato	Importo erogato
** Calabria - Totale parziale	**35.150**	**0**
** Sardegna - Totale parziale	**5.605**	**0**
** Sicilia - Totale parziale	**21.318**	**0**
TOTALE . . .	**62.073**	**0**

OPERE CON CONVENZIONI NON STIPULATE
(importi in milioni di lire)

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
** CALABRIA			
Consorzio di bonifica di Caulonia (Reggio Calabria)	Progettazione esecutiva di una rete di distribuzione irrigua nella fascia jonico-reggina	150	0
Regione Calabria	Progetto integrato per la gestione ottimale degli schemi idrici potabili ed il controllo sismico delle grandi opere idrauliche	20.000	0
Comune di Pizzo Calabro (Catanzaro)	Tonnare di Pizzo Calabro	15.000	0
	Totale parziale . . .	35.150	0
** SARDEGNA			
Regione Sardegna	Sistema telematico di informazioni turistiche	5.605	0
	Totale parziale . . .	5.605	0
** SICILIA			
Comune di Mazzara S. Andrea (Messina)	Lavori di captazione e adduzione delle acque della Fiumara Mazzara	21.318	0
	Totale parziale . . .	21.318	0
	TOTALE . . .	62.073	0

ALLEGATO 4

AZIONE ORGANICA N. 2 - ENTE ATTUATORE AGENSUD
Elenco iniziative revocate

N.	Titolo del progetto	Numero codice	Proponente e/o realizzatore	Importo in milioni	Tipologia OP = Opera PG = Prog.ne	Piano annuale	*Note*
1	Prog.ne avvio rete centri ricerca agro alimentare	A0054	Tecnoalimenti	10.000	OP	1	*a)*
2	Progetti universitari	A0071	Università di Bari, Napoli, Reggio Calabria	68.780	OP	1	*a)*
3	Centro sviluppo ambiente e territorio Abruzzo	B2354	Tetraktis	150	PG	2	*a)*
4	Progetto ERGON	B2361	Ass.ne piccole medie imprese	3.000	PG	2	*a)*
5	Rete centri tecnici risparmio energetico fonti endogene	B2321	ENEA/ICIE/LEGA COOP.VE	87.792	OP	2	*a)*
6	Sistema informativo territoriale	B0806	Reg. Molise	550	PR	2	*a)*
7	Progetto CISI	B2387	IRI	3.200	PG	2	*a)*
8	Centro scientifico oncologico farmacologico didattico	B2392	Reggio Calabria	10.500	PG	2	*a)*
9	Centro controlli non distruttivi ingegneria civile	B2316	INNOVARE/ISMES	8.903	OP	2	*c)*
10	Produzione energia elettrica con agrorigeneratori	B2427	Università di Reggio Calabria	7.400	OP	2	*a)*
11	Facoltà medicina Università di Catanzaro	B2486	Università di Catanzaro	30.000	OP	2	*b)*
12	Studi Reggino Poro Serre	B2226	Università di Reggio Calabria	14.776	OP	2	*c)*
13	Sistema integrato automazione ospedaliera	B2398	IRI/ITALTEL	40.558	OP	2	*B)*
14	Centro materiali plastici	APS35	ENEA/CAMPEC	46.500	OP	2	*c)*
			Totale . . .	332.109			

a) Provvedimenti ministeriali di autorizzazione alla convenzione trasmessi all'AGENSUD.

b) Progetti resi operativi dalla direttiva MISM n. 1588/93 del 15 marzo 1993.

c) Iniziative sprovviste di provvedimento ministeriale.

93A7085

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario», e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 «Introduzione insegnamenti negli statuti delle Università»;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 16;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 16 luglio 1993;

Decreta.

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Il vigente art. 17, relativo alle modalità di svolgimento dell'esame di laurea in giurisprudenza, viene così riformulato:

«L'esame di laurea in giurisprudenza consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione su un tema scelto liberamente dal candidato in una delle discipline della facoltà;

b) in una discussione sulla dissertazione o su argomenti affini.

La facoltà potrà deliberare che alla discussione sulla dissertazione di cui al precedente comma si aggiunga la discussione di una breve dissertazione scritta su altro tema attinente a una diversa disciplina, approvato dal professore della materia».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 20 ottobre 1993

Il rettore: SCHMID

93A7107

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 29 luglio 1993.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della contrada Caos, ricadente nei comuni di Agrigento e Porto Empedocle.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente regionale 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il verbale dell'8 ottobre 1963 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, regolarmente pubblicato all'albo pretorio del comune di Agrigento, con il quale veniva proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico la località Caos;

Considerato che sul predetto verbale la presidenza della regione siciliana aveva espresso con nota prot. n. 6601/S.G. del 24 dicembre 1965 parere negativo per carenza di motivazione, ritenendo necessaria per la questione una nuova deliberazione da parte della stessa commissione;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 25 maggio 1989, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico la contrada Caos ricadente nei comuni di Agrigento e Porto Empedocle, la cui area interessata a vincolo risulta delimitata secondo la descrizione che segue:

Territorio comunale di Porto Empedocle.

«Partendo dalla foce, il limite del vincolo percorre il vallone Caos fino alla s.s. 115, ex Periferia Sicula n. 103 che da Villaseta conduce a Porto Empedocle. Da questo punto prosegue verso occidente fino al fabbricato indicato catastalmente come la particella n. 42 del foglio di mappa n. 24 del comune di Porto Empedocle. Quindi costeggia il lato est di questo fabbricato e si immette nella stradella che, fiancheggiando la particella n. 57 dello stesso foglio di mappa, conduce alla sede dell'ex strada ferrata privata Porto Empedocle - S. Calogero. Il vincolo percorre tale limite fino all'intersezione con il reticolo chilometrico 71 riportato sulla tavoletta I.G.M., foglio n. 271 IV N.O. Da questo punto scende fino alla linea di battigia e, percorrendo quest'ultima, raggiunge la foce del vallone Caos, punto di partenza».

Territorio comunale di Agrigento.

«Partendo dalla foce il limite del vincolo percorre il vallone Caos fino alla s.s. 115, ex Periferia Sicula n. 103 che conduce a Villaseta. Da questo punto prosegue verso oriente sino all'intersezione con il viadotto della s.s. 115 che da Porto Empedocle conduce a Caltanissetta. Il vincolo prosegue, quindi, sempre verso oriente, sulla s.s. 115 fino all'intersezione della linea retta congiungente la battigia, passando longitudinalmente dal confine orientale delle particelle numeri 181 e 183 del foglio di mappa n. 103 del comune di Agrigento. Da questo punto sulla battigia il perimetro di vincolo prosegue verso occidente raggiungendo la foce del vallone Caos, punto di partenza».

Accertato che il predetto verbale del 25 maggio 1989 è stato pubblicato all'albo pretorio dei comuni di Agrigento e Porto Empedocle e depositato nella segreteria dei comuni stessi, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Esaminate le opposizioni proposte, tutte nei termini di cui alla già menzionata legge n. 1497/39, da:

unione degli industriali ed artigiani della provincia di Agrigento, in persona del suo presidente dott. Paolo Di Betta, con atto del 18 dicembre 1989;

società Montedison S.p.a., in persona del suo vice presidente e legale rappresentante pro tempore ing. Giuseppe Garofano, con atto del 18 dicembre 1989;

società Vetem S.p.a., in persona del suo presidente pro tempore e legale rappresentante dott. Elio Buonumori, con atto del 21 dicembre 1989;

società Sterope S.r.l., in persona del suo amministratore unico Giuseppe Barbera, con atto del 20 dicembre 1989;

Biancucci Giuseppe, con atto del 20 dicembre 1989;

Campagna Gabriella, con atto del 20 dicembre 1989;

Faravino Guido, con atto del 22 dicembre 1989;

Galluzzo Diego, con atto del 20 dicembre 1989;

Infantino Alfonso, con atto del 20 dicembre 1989;

Infantino Gerlando, con atto del 20 dicembre 1989;

Infantino Giuseppe, con atto del 20 dicembre 1989;

Infantino Pasquale, con atto del 20 dicembre 1989;

Pancamo Giovanna, con atto del 20 dicembre 1989;

Rilevato, nel merito delle opposizioni, che le motivazioni addotte possono così riassumersi:

1) la composizione della commissione per la tutela delle bellezze naturali risulta illegittima, in quanto tra i partecipanti non risultano presenti nè i sindaci dei comuni interessati nè i rappresentanti delle categorie economiche interessate, e ciò in contraddizione con quanto disposto dall'art. 4 del regio decreto n. 1357/40;

2) i presupposti su cui si basa il vincolo proposto non soddisfano in parte le esigenze di tutela proprie dell'imposizione del vincolo stesso, soprattutto in riferimento alla presenza in quei luoghi di un'area con destinazione e vocazione industriale; inoltre il vincolo sarebbe caratterizzato da sssunti assolutamente generici e non corrispondenti con la realtà presente nel territorio in esame;

3) il vincolo sarebbe pregiudizievole per le attività economiche ed edilizie della zona;

Osservato, nell'ordine che precede, che:

a) l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nel rideterminare la composizione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, abroga il terzo comma dell'art. 2 della legge n. 1497/39. Con tale norma viene esclusa la partecipazione dei sindaci dei comuni interessati, nonché dei rappresentanti delle categorie interessate.

La modifica apportata, come rilevato dalla costante giurisprudenza, ha carattere sostanziale, incidendo sulla stessa fisionomia strutturale della commissione e depurandola da ogni connotazione espressiva di interessi collettivi nel campo dell'economia; infatti, con la norma sopra richiamata sono state abrogate le formalità del deposito degli atti presso l'organismo rappresentativo, venendo meno le funzioni di quest'ultimo per la raccolta, il coordinamento e l'inoltro delle osservazioni.

Le norme contenute nel «regolamento per l'applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche», approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, vanno interpretate, non solo con riferimento alla legge n. 1497/39 ma anche alle modifiche ed integrazioni normative nel tempo succedutesi;

b) il vincolo proposto tiene conto di tutti gli elementi che hanno concorso a determinare la «proposta» della commissione riconoscendo l'unitarietà dei luoghi dal punto di vista paesistico, giudicando quantitativamente sporadiche e marginali la presenza edilizia ed industriale nonché le alterazioni da queste apportate al territorio; ricucendo di fatto aree già sottoposte a diversi regimi di tutela. La commissione ha colto la presenza in quei luoghi di taluni specifici requisiti che ne determinano un generale pubblico interesse in base ad una lettura storica, oltre che estetica, del paesaggio, connotato da un susseguirsi di immagini suggestive;

c) il vincolo paesistico non è di ostacolo all'economia locale né all'iniziativa edilizia ed urbanistica, ma è preordinato soltanto ad assicurare un ordinato sviluppo economico, edilizio ed urbanistico, al fine di impedire che vengano compromesse le esigenze della tutela paesistica.

I provvedimenti di tutela sono intesi, infatti, a regolare le attività di che trattasi in rapporto all'interesse pubblico della tutela paesistica, al fine di evitare che ogni singola iniziativa nel campo produttivo, edilizio e urbanistico possa menomare l'ambiente paesistico della zona stessa. Gli eventuali ampliamenti, ad esempio, di strutture ed infrastrutture produttive rientranti nell'area di vincolo dovranno essere articolati secondo una metodica che, a giudizio dell'organo competente, dimostri l'assoluta compatibilità con il bene sottoposto a tutela ed il suo interesse pubblico;

Rilevato che a cavallo dei confini comunali di Agrigento e Porto Empedocle, il Caos, solcato dal breve e profondo vallone omonimo, si presenta come uno degli ultimi tratti della costa agrigentina in cui il delicato equilibrio fra natura e paesaggio, fortemente caratterizzato dall'intervento dell'uomo, sembra essersi stabilizzato a formare un particolare ambiente naturale di vita.

Estremo lembo dell'altopiano agrigentino, ora pianeggiante, ora ondulato in brevi poggi, ora drammaticamente solcato da profondi valloni e costellato lungo la costa da formazioni a calanchi, esso si affaccia da uno scosceso dirupo argilloso sul mare africano, dal quale è separato da una sottilissima lingua di sabbia che corre ininterrottamente per un lunghissimo tratto verso oriente, dominato dal suggestivo pino sotto il quale sono sepolte le ceneri di Pirandello e dalla casa natale dello scrittore.

Da quest'ultima, affacciandosi verso oriente, verso l'altura di Maddalusa, si gode la vista della dolce compagna agrigentina con le distese di grano e i vigneti punteggiati dagli ulivi saraceni, mentre, verso nord-est, oltre Villaseta, lo sguardo spazia fino alla collina di Girgenti, perdendosi a sud nell'immensità del mare, o riposando sulla visione delle «masserie» che si intravedono.

Questo rapporto così immediato tra mare - campagna - città, questa fusione così perfetta tra ambiente naturale e ambiente agreste tradizionale, rendono il Caos particolarmente attraente per le impressioni, anche contrastanti, che suscita.

Ciò viene messo maggiormente in risalto giungendo nei luoghi attraverso la strada statale e percorrendo a piedi il lungo viale che dalla casa di Pirandello porta, lungo il ciglio del vallone, al pino ed al masso della sua tomba sino ad affacciarsi sul mare sottostante.

Considerato che la zona, per la parte costituita dalla fascia dei 300 metri dalla battigia, è già sottoposta a vincolo paesaggistico per effetto della legge n. 431/1985;

Considerato che il particolare valore della zona era già stato ben evidenziato dai decreti ministeriali di vincolo archeologico ed ambientale, che avevano sottoposto a tutela i luoghi limitatamente al solo territorio comunale di Agrigento;

Considerato, altresì, che, come sopra messo in evidenza, anche la parte del territorio comunale di Porto Empedocle, limitrofa al vallone del Caos, possiede gli stessi valori e le stesse caratteristiche delle aree ricadenti nel territorio di Agrigento;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico la contrada Caos ricadente nei comuni di Agrigento e Porto Empedocle, come sopra descritta, in conformità della proposta del 25 maggio 1989 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento;

Rilevato, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, la contrada denominata Caos ricadente nei comuni di Agrigento e Porto Empedocle, descritta come sopra e delimitata in rosso nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

La dichiarazione di vincolo di cui al primo comma sostituisce e revoca gli effetti giuridici derivanti dalla deliberazione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento di cui al verbale dell'8 ottobre 1963.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 25 maggio 1989 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Agrigento e Porto Empedocle, perché venga affisso per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Agrigento e Porto Empedocle, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Agrigento e Porto Empedocle.

Palermo, 29 luglio 1993

L'assessore: SARACENO

ALLEGATI

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI AGRIGENTO

Verbale n. 7 del 25 maggio 1989 d'imposizione di vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella località Caos

L'anno millenovecentottantanove il giorno venticinque del mese di maggio, nei locali della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, siti in località «San Nicola» alle ore 17, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche a seguito di autoconvocazione nella precedente seduta. All'ordine del giorno della seduta è la proposta di vincolo paesistico della contrada «Caos di Agrigento».

(Omissis).

Constatata la regolarità della seduta si procede a discussione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno relazionando sulle caratteristiche peculiari del territorio oggetto della proposta di vincolo paesistico.

A cavallo dei confini comunali di Agrigento e Porto Empedocle, solcato dal breve e profondo vallone omonimo, il Caos si presenta come uno degli ultimi tratti della costa agrigentina in cui il delicato equilibrio fra natura e paesaggio fortemente caratterizzato dall'intervento dell'uomo sembra essersi stabilizzato a formare un particolare ambiente naturale di vita.

Estremo lembo dell'altopiano agrigentino, ora pianeggiante, ora ondulato in brevi poggi, ora drammaticamente solcato da profondi valloni e costellato lungo la costa da formazione a calanchi, si affaccia da uno scosceso dirupo argilloso sul mare africano, dal quale è separato da una sottilissima lingua di sabbia che corre ininterrotta per lunghissimo tratto verso oriente, dominato dal suggestivo pino sotto il quale sono sepolte le ceneri di Pirandello e della di lui casa natale.

Da questa affacciandosi verso oriente, verso l'alturo di Maddalusa, si gode della dolce campagna agrigentina con le distese di grano e i vigneti punteggiati dagli ulivi saraceni, mentre, verso nord-est, oltre Villaseta, lo sguardo spazia fino alla collina di Girgenti, perdendosi a sud nell'immensità del mare, o riposando sulla visione delle «massarie» e delle «robe» che si intravedono.

Questo rapporto così immediato tra mare - campagna - città, questa fusione così perfetta tra ambiente naturale e ambiente agreste tradizionale, rendono il Caos particolarmente attraente per le impressioni, anche contrastanti, che suscita.

E ciò viene messo maggiormente in risalto pervenendo nei luoghi della strada statale e percorrendo a piedi il lungo viale che dalla casa di Pirandello porta, lungo il ciglio del vallone, al pino e al masso della sua tomba, e ad affacciarsi sul mare sottostante.

Il particolare valore della zona era già stato ben evidenziato dai decreti ministeriali di vincolo archeologico e ambientale, che avevano sottoposto a tutela i luoghi limitatamente al solo territorio comunale di Agrigento.

Considerato che, come messo in evidenza sopra, anche la parte del territorio comunale di Porto Empedocle limitrofa e frontistante al vallone del Caos possiede gli stessi valori e caratteristiche delle aree ricadenti nel territorio del comune di Agrigento, già tutelate dai decreti sopra citati; considerato che la medesima zona è sottoposta a vincolo ex n. 431/1985 per la fascia dei 300 metri dalla battigia; considerata infine la necessità conseguente di sottoporre a tutela, a norma della legge n. 1497/1939 l'intera zona, la commissione decide di effettuare immediatamente un sopralluogo al fine di invidurare i limiti.

(Omissis)... la commissione decide di sottoporre a vincolo, ai sensi della legge n. 1497/1939, il territorio così delimitato:

Territorio comunale di Porto Empedocle.

Partendo dalla foce si percorre il vallone Caos fino alla s.s. 115 ex Periferica Sicula n. 103 che da Villaseta conduce a Porto Empedocle. Da questo punto si prosegue verso occidente fino al fabbricato indicato catastalmente con la part. 42 del foglio di mappa n. 24 del comune di Porto Empedocle. Si costeggia il lato est di questo fabbricato e ci si immette nella stradella che costeggiando la particella n. 57 dello stesso foglio conduce fino alla sede dell'ex strada ferrata privata Porto Empedocle - S. Calogero. Si percorre tale limite fino all'intersezione sulla tavoletta I.G.M. foglio n. 271 IV N.O. del reticolo chilometrico n. 71. Da questo punto si scende alla linea della battigia e percorrendo quest'ultima si raggiunge la foce del vallone Caos chiudendo il perimetro.

Territorio di Agrigento

Partendo dalla foce si percorre il vallone Caos fino alla s.s. 115 ex periferica Sicula n. 103 che conduce a Villaseta. Da questo punto si prosegue verso oriente sino all'intersezione col viadotto della s.s. n. 115 che da Porto Empedocle conduce a Caltanissetta.

Si segue verso oriente la s.s. n. 115 fino all'intersezione della linea retta congiungente la battigia passando longitudinalmente dal confine orientale delle particelle n. 181 e 183 del foglio n. 103 del comune di Agrigento. Dalla battigia si prosegue verso occidente raggiungendo la foce del vallore Caos e chiudendo il perimetro dell'area individuata.

Dalle su esposte motivazioni, la commissione all'unanimità indica, così come sopra individuata, la zona territoriale denominata «Caos» di importante interesse pubblico, e la vincola ai sensi della legge n. 1497/1939 come da planimetria allegata che fa parte integrante del presente verbale.

(Omissis).

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Lunedì 6 dicembre 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Antero Alberto Everdosa, ambasciatore della Repubblica dell'Angola, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 6 dicembre 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Davorin Rudolf, ambasciatore della Repubblica di Croazia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 6 dicembre 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Stasys Lozoraitis, ambasciatore della Repubblica di Lituania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 6 dicembre 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Plinio Apuleyo Mendoza, ambasciatore della Repubblica di Colombia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 6 dicembre 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Melainine Ould Moctar Neche, ambasciatore della Repubblica Islamica di Mauritania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 6 dicembre 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Hanabusa Masamichi, ambasciatore del Giappone, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

93A7135

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stefanazzi, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di sedici lavoratori (tredici operai e tre impiegati) costituenti l'intero organico, per il periodo dal 2 maggio 1993 al 1° novembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Artilabor, con sede in Lugnano di Vicopisano (Pisa) e unità di Lugnano di Vicopisano (Pisa), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per ventidue addetti costituenti la totalità dell'organico, alternando settimane ad orario ridotto a settimane ad orario pieno, per il periodo dal 29 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Inconf, con sede in Chieti e unità di Chieti, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore settimanali nei confronti di ventotto operai su un organico complessivo di trentanove unità, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sola Optical Italia, con sede in Castiglione Olona (Varese) e unità di Castiglione Olona (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore settimanali nei confronti di quarantasei lavoratori su un organico complessivo di duecentootto unità, per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costamasnaga, con sede in Costamasnaga (Como) e unità di Costamasnaga (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore e 30 minuti medie settimanali nei confronti di quarantasette lavoratori su un organico complessivo di duecentoventisette unità, per il periodo dal 12 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Sigla, con sede in Rimini (Forlì) e unità di Rimini (Forlì), S. Piero in Bagno (Forlì) e Forlì, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore settimanali (7 ore per cinque giorni alla settimana) nel periodo 19 aprile 1993-23 dicembre 1993, e con sospensioni a zero ore nel periodo 27 dicembre 1993-31 dicembre 1993 nei confronti di duecentododici unità (centosettantanove impiegati e trentatre operai addetti ai servizi) su un organico complessivo, di settecentosessantadue lavoratori, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Reda, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore giornaliere per cinque giorni con ripartizione del personale in due turni) nei confronti di sedici lavoratori a fronte di un organico pari a diciassette unità, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Federgraf, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore giornaliere per cinque giorni con ripartizione del personale in due turni) nei confronti di cinquanta dipendenti intero organico, per il periodo dal 21 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a Zamark, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unità di Somma Lombardo (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali per il periodo 3 maggio 1993 - 18 dicembre 1993 ed a 28 ore ore settimanali per il periodo 3 maggio 1993 - 18 dicembre 1993 nei confronti di cinquantasette operai ed a 32 ore settimanali per il periodo 3 maggio 1993 - 18 dicembre 1993 nei confronti di sei impiegati su un organico complessivo di settantanove unità, per il periodo dal 18 aprile 1993 al 17 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Istituto chemioterapico I C.T., con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore (tre giorni a 8 ore e un giorno a 4 ore) nei confronti di dieci lavoratori su un organico di quarantuno unità, per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l O.M L. - Officina meccanica lombarda, con sede in Travacò Siccomario (Pavia) e unità di Travacò Siccomario (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per dieci lavoratori, 20 ore settimanali per diciassette lavoratori, 35 ore settimanali per quindici lavoratori su un organico totale di quarantadue unità, per il periodo dal 22 febbraio 1993 al 31 luglio 1993

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Swisel italiana, con sede in Sovicille (Siena) e unità di Sovicille (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per settantacinque unità nei primi sei mesi e successivamente per ottantanove unità su un organico complessivo di novantadue lavoratori, per il periodo dal 13 aprile 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. I.C.E. 82, con sede in Travagliato (Brescia) e unità di Travagliato (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a. 20 ore settimanali (4 ore al giorno per cinque giorni alla settimana) per sette lavoratori e da 30 ore a 20 ore settimanali (4 ore al giorno per cinque giorni alla settimana) per un lavoratore a part-time su un organico complessivo di venticinque lavoratori, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Francetich, con sede in Montegaldella (Vicenza) e unità di Montegaldella (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a· 28 ore settimanali per le ventotto unità impiegate, pari alla totalità dell'intero organico, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. C I E. Soc. Coop., con sede in Falconara (Ancona) e unità di Ancona, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un minimo di 28 ed un massimo di 32 ore settimanali interessando quindici dipendenti occupati presso l'unità produttiva di Ancona, la riduzione avviene secondo quanto previsto dall'allegato verbale di accordo e schema di programmazione mensile dell'orario di lavoro, per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 ottobre 1993

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Primus Mode, con sede in Camerano (Ancona) e unità di Camerano (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali per ventuno dei ventiquattro dipendenti con la seguente articolazione: per diciotto dipendenti, 8 ore: lunedì, martedì, mercoledì, 4 ore giovedì e zero ore venerdì, per un dipendente zero ore lunedì, 7 ore martedì, mercoledì, giovedì, venerdì; per un dipendente 4 ore lunedì, 7 ore martedì mercoledì, govedì, 3 ore venerdì; per un dipendente 7 ore lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, zero ore venerdì, per il periodo dal 3 maggio 1993 al 31 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. F M.P., con sede in Pian del Voglio - S. Benedetto Val di Sambro (Bologna) e unità di Pian del Voglio - S. Benedetto Val di Sambro (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali nei confronti di sei lavoratori su un organico di ventotto unità, per il periodo dal 17 maggio 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. I L I.O - Industria lavorazioni ittiche ed olearie, con sede in Latina e unità di Latina, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore pari a 2080 ore annue, a 720 ore annue per ottantacinque lavoratori (operai), nonché a 1120 ore annue per ventuno lavoratori (dieci operai e undici impiegati) a fronte di un organico di centosei dipendenti: la riduzione dell'orario di lavoro, a carattere verticale, sarà attuata su base annua per settimane intere o per gruppi di settimane intere, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Elettronica Veneta e In. El., con sede in Motta di Livenza (Treviso) e unità di Motta di Livenza (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a· 12 ore settimanali per le novantadue unità interessate su un organico di centodue unità, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Elheco - European Thermostat Company, con sede in Salerno e unità di Salerno, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a· 26 ore settimanali per il periodo 1° giugno 1993 - 31 dicembre 1993 e da 40 a 16 ore settimanali per il periodo successivo per le duecentottanta unità su un organico di trecentouno unità ivi impiegate, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ericsson Sielte, con sede in Roma e unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediante 30 ore settimanali nei confronti di duecentosettantotto lavoratori a fronte di un organico pari a trecentoquarantaquattro unità. Gli operai, divisi in quattro gruppi, effettueranno riduzioni di quattro settimane consecutive intervallate da trimestri di attività lavorativa; gli impiegati effettueranno riduzioni di un giorno a settimana, con compensazione su base annua, per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Filatura a pettine di Monteverde di Vannucchi Roberto & C., con sede in Cantagallo (Firenze) e unità di Cantagallo (Firenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di ventidue lavoratori su un organico complessivo di ventinove unità, per il periodo dal 24 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Framatome Connectors Italia, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali con turnazioni a settimane alterne per tredici lavoratori; da 40 a 20 ore settimanali (4 ore al giorno) per sei lavoratori; da 40 a 37,5 ore settimanali (7,5 ore al giorno) per undici lavoratori; da 40 a 25 ore settimanali (5 ore al giorno) per tre lavoratori; da 40 a 20 ore medie settimanali su cicli trisettimanali (due settimane a orario pieno, una settimana a zero ore) per quattordici lavoratori, su un organico complessivo di duecentododici unità, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 12 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Riboli Pescara, con sede in Tocco da Casauria (Pescara) e unità di Tocco da Casauria (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 16 ore settimanali in favore di trentadue dipendenti su un organico di trentacinque unità, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boehringer Ingelheim, con sede in Firenze e unità di Reggello (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30,9 ore medie settimanali, tramite la sospensione a zero ore per cinque giorni al mese di un massimo di duecentoventi unità su un organico di cinquecentoquarantacinque unità, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Di Corato, con sede in Trani (Bari) e unità di Trani (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali nei confronti di cinquantatre lavoratori (quarantaquattro impiegati e dieci operai) e da 50 ore settimanali a 38 ore settimanali nei confronti di quattro lavoratori (addetti a lavori discontinui o di semplice attesa), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.S. - Legatoria editoriale Scarrone, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di ventinove unità su un organico di cinquantatre, suddivise in due gruppi di lavoro ad orario avvicendato: dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13, dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle ore 19, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Casucci calzature, con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari) e unità di Acquaviva delle Fonti (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore settimanali nei confronti di ventiquattro lavoratori su un organico complessivo di ventisette unità, per il periodo dal 24 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magida, con sede in Bari e unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali nei confronti di sedici lavoratori su un organico complessivo di ottanta unità, per il periodo dal 12 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vittorio Giudice, con sede in Trecate (Novara) e unità di Trecate (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali nei confronti di trentatre unità che rappresentano l'intero organico, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 31 dicembe 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rubbertex, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali (da lunedì e venerdì per 6 ore al giorno) nei confronti di nove lavoratori su un organico di quarantadue unità, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Valsesia, con sede in Varallo (Vercelli) e unità di Varallo (Vercelli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali nei confronti di diciassette lavoratori che rappresentano l'intero organico, per il periodo dal 12 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Every, con sede in Carrù (Torino) e unità di Carrù (Torino), per i quali è stato stipulato un

contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a. 28 ore settimanali nei confronti di venticinque lavoratori su un organico di cinquantatre unità, per il periodo dal 21 giugno 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. O M I., con sede in Monfalcone (Gorizia) e unità di Monfalcone (Gorizia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a. 32 ore medie settimanali e secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di ventotto dipendenti su un organico di trentatre unità, per il periodo dal 18 maggio 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Aima Derivati, con sede in Barga (Lucca) e unità di S Rufina (Rieti), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore medie settimanali per cinquantasette lavoratori di cui uno a decorrere dalla data del 1° maggio 1993, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Aima Derivati, con sede in Barga (Lucca) e unità di Barga (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a. 35 ore medie settimanali per cinque dipendenti su un organico di quarantuno unità, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Asso Werke, con sede in Fornacette di Calcinaia (Pisa) e unità di Fornacette di Calcinaia (Pisa), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media semestrale di 400 ore mediante l'alternanza di settimane ad orario pieno (dieci) e settimane a zero ore (sedici), per duecentotrentanove addetti su un organico di duecentoquarantadue unità, per cinque unità a part-time, la riduzione sarà da 20 ore settimanali ad una media semestrale di 200 ore tramite la suddetta alternanza di settimane a orario pieno e settimane a zero ore, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Calzaturificio Tiger, con sede in Monsumanno Terme (Pistoia) e unità di Monsumanno Terme (Pistoia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a. 28 oppure 31 ore medie plurisettimanali,da distribuirsi sia orizzontalmente che verticalmente, per quarantatre lavoratori su un organico complessivo di sessantanove unità, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Cover, con sede in Altopascio (Lucca) e unità di Altopascio (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a. 30 ore settimanali medie (da un minimo del 20,01% di riduzione ad un massimo del 30%) per cinquanta lavoratori su un organico complessivo di centotrentacinque unità, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Lorenzo Del Carlo, con sede in S Lucia di Uzzano (Pistoia) e unità di S. Lucia di Uzzano (Pistoia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a· 28 ore settimanali nei confronti di quattordici lavoratori con qualifica impiegatizia su un organico complessivo di centocinque unità, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Telecolor, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a· 30 ore settimanali (6 ore giornaliere per cinque giorni) nei confronti di trentuno lavoratori, con lavorazione a turno, a fronte di un organico di cinquanta dipendenti, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Cimas, con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna) e unità di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore settimanali nei confronti di diciotto lavoratori su un organico di ventiquattro unità, per il periodo dal 3 maggio 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l Pederzini, con sede in Sorbara (Modena) e unità di Sorbara (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali in un arco plurisettimanale nei confronti di diciassette lavoratori, una riduzione da 20 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti di un lavoratore part-time, su un organico complessivo di venticinque unità, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13233 del 3 agosto 1993

93A7114

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di S. Giovanni Teatino

Con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze, n 7588 del 4 agosto 1993, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di S. Giovanni Teatino (Chieti) riportato in catasto al foglio 9, mappale 542/a (parte), 367/a (parte), e parte del fosso denominato S. Antonio per una superficie complessiva di mq 176

93A7119

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto della Banca, della borsa e delle assicurazioni;
giustizia costituzionale;
istituzioni di diritto penale;
diritto della famiglia;
diritto ecclesiastico;
diritto processuale civile;
diritto romano (biennale);
diritto romano (biennale);
storia del diritto romano;
diritto comune;
filosofia del diritto;
scienza delle finanze e diritto finanziario.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
biologia molecolare.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di magistero:
storia della filosofia.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze politiche:
sociologia;
diritto amministrativo.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di architettura:
progettazione architettonica 2ª annualità.

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Facoltà di lettere e filosofia:
filosofia teoretica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
esercitazioni di matematiche.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A7162

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geografia fisica.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di architettura:
consolidamento e adattamento degli edifici;
infrastrutture di viabilità e trasporto.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio (sede di Latina):
matematica finanziaria (biennale).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisiologia vegetale;
fisica sanitaria;
genetica;
calcolo numerico;
petrografia applicata.

Facoltà di ingegneria:
chimica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:
medicina nucleare.

Facoltà di medicina e chirurgia (sede di Novara):
fisica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geochimica;
documentazione automatica;
tecniche speciali di elaborazione.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A7163

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 dicembre 1993

Dollaro USA	1685,89
ECU	1899,66
Marco tedesco	983,03
Franco francese	288,46
Lira sterlina	2503,21
Fiorino olandese	877,75

Franco belga	47,260
Peseta spagnola	12,013
Corona danese	251,06
Lira irlandese	2384,35
Dracma greca	6,853
Escudo portoghese	9,638
Dollaro canadese	1256,72
Yen giapponese	15,246
Franco svizzero	1153,53
Scellino austriaco	139,79
Corona norvegese	226,74
Corona svedese	200,21
Marco finlandese	290,92
Dollaro australiano	1144,72

93A7210

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'anno 1994 e dei documenti allegati

Il CIPE, nella seduta del 30 settembre 1993 ha approvato la relazione previsionale e programmatica per il 1994 presentata di concerto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, nonché le relazioni ad essa allegate autorizzandone la relativa trasmissione al Parlamento.

93A7137

Variazioni al progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche denominato «Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione».

Il CIPE, nella seduta del 21 settembre 1993 ha deliberato quanto segue:

è approvata la proroga al 31 dicembre 1993 dell'attività del progetto finalizzato «Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione» di cui alla propria delibera del 6 marzo 1985;

è approvato inoltre l'incremento di spesa per 2,2 miliardi di lire relativamente alla parte di progetto denominata «Osservatorio delle metodologie e dell'innovazione».

La copertura finanziaria di tale costo aggiuntivo sarà assicurata, nei limiti di quanto complessivamente autorizzato per il «Progetto», sui fondi del bilancio C.N.R. - esercizio finanziario 1993, destinati ai progetti finalizzati.

93A7138

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Esame di piani aziendali presentati da alcune società

Il CIPE, nella seduta del 19 ottobre 1993, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/91, non ha approvato i seguenti piani, presentati dalle società di seguito specificate:

1) piano di riorganizzazione presentato dalla società Rintal S.p.a. con sede e stabilimento di Cittadella (Padova) a decorrere dal 18 gennaio 1993;

2) piano di riconversione presentato dalla società COF - Centro Orto Frigo S.p.a. con sede ed unità di Melfi (Potenza) a decorrere dal 1° dicembre 1991;

3) piano di risanamento presentato a decorrere dal 1° novembre 1990 dall'impresa Calpiconf S.d.f. con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli);

4) piano di risanamento presentato a decorrere dal 19 novembre 1992 dall'impresa Confezioni Faashion S.r.l. con sede e stabilimento di Staffolo (Ancona).

Il CIPI, inoltre, ai sensi della medesima sopracitata normativa, ha deliberato che non sussistono, per il periodo 1° settembre-24 novembre 1992, i presupposti per l'approvazione di un piano di risanamento per crisi aziendale della società Sige Armamento S.r.l. con sede e stabilimento di Teverola (Caserta).

93A7139

Reiezioni di richieste di interventi della Cassa integrazione guadagni straordinaria avanzate da alcune società

Il CIPE, nella seduta del 19 ottobre 1993, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, ha deliberato quanto segue:

1) non è accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale dell'impresa Calzaturificio Mida S.r.l. con sede e stabilimento di Serino (Avellino) per il periodo 1° luglio-11 dicembre 1990;

2) non è accertata la permanenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società Agrimont S.r.l., con sede in Milano ed unità di S. Giuseppe di Cairo (Savona), per il periodo novembre 1990-giugno 1991.

93A7140

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando *vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni* almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello *di presentazione*.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189